

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
2025 – 2027**

## Sommaio

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025 – 2027. Introduzione..</b>                              | <b>3</b>  |
| <b>2. Struttura del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2025 – 2027.....</b>                      | <b>15</b> |
| <b>3. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione. ....</b>   | <b>15</b> |
| <b>4. Il PTPCT nel contesto dell’Autorità di regolazione dei trasporti. ....</b>  | <b>17</b> |
| <b>4.1 Contesto interno - Funzioni dell’Autorità e struttura organizzativa.....</b>   | <b>17</b> |
| <b>4.2 Il contesto esterno in cui opera l’Autorità.....</b>   | <b>18</b> |
| <b>4.3 Il PTPCT nel contesto dell’Autorità. ....</b>  | <b>24</b> |
| <b>5. Metodologia adottata per la predisposizione del PTPCT. ....</b>   | <b>28</b> |
| <b>5.1 Verifica e aggiornamento della mappatura dei processi e delle attività. Analisi dei rischi. ....</b>                                   | <b>28</b> |
| <b>5.2 Gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la trasparenza. ....</b>  | <b>33</b> |
| <b>5.3 Conferma, aggiornamento, modifica ed integrazione delle misure di prevenzione del rischio corrottivo (generali e specifiche). ....</b> | <b>33</b> |
| <b>5.3.1 Misure generali di prevenzione della corruzione. ....</b>  | <b>34</b> |
| <b>5.3.1.1 Il Programma per la trasparenza.....</b>   | <b>34</b> |
| <b>5.3.1.2 Il Codice etico, il Codice disciplinare e la disciplina del conflitto d’interesse.....</b>   | <b>36</b> |
| <b>5.3.1.3 La formazione del personale e la comunicazione del PTPCT. ....</b>   | <b>37</b> |
| <b>5.3.1.4 La rotazione straordinaria del personale.....</b>  | <b>38</b> |
| <b>5.3.1.5 La rotazione ordinaria del personale. ....</b>   | <b>38</b> |
| <b>5.3.1.6 La formazione di commissioni e l’assegnazione agli uffici. ....</b>  | <b>38</b> |
| <b>5.3.1.7 La segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (<i>whistleblowing</i>). ....</b>  | <b>39</b> |
| <b>5.3.1.8 Le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi. ....</b>   | <b>40</b> |
| <b>5.3.1.9 La disciplina della c.d. “incompatibilità successiva” (<i>pantouflage</i>).....</b>  | <b>40</b> |
| <b>5.3.1.10 L’informatizzazione dei processi e l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti. ....</b>                                | <b>41</b> |
| <b>5.3.1.11 I Patti di integrità .....</b>  | <b>42</b> |
| <b>5.3.2 Misure specifiche di prevenzione della corruzione. ....</b>  | <b>43</b> |
| <b>5.4 Stesura del PTPCT. ....</b>  | <b>43</b> |

## **1. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025 – 2027.**

### **Introduzione.**

Con l'approvazione della legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* (di seguito: Legge), l'ordinamento italiano si è orientato, nel contrasto alla corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del Piano nazionale anticorruzione (di seguito: PNA), a cura dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito: ANAC) e, a livello di ciascuna amministrazione pubblica, mediante la predisposizione di Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

La Legge si inserisce in un contesto ordinamentale in materia di prevenzione e repressione della corruzione che si è via via arricchito con l'introduzione della disciplina sulle cause di incandidabilità di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante il *"Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* (di seguito: d.lgs. n. 235/2012), quella sulla trasparenza amministrativa, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* (di seguito: d.lgs. n. 33/2013) così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (di seguito: d.lgs. n. 97/2016) e, infine, con la normativa sulle incompatibilità negli incarichi ricoperti nelle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante le *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"* (di seguito: d.lgs. n. 39/2013).

Il quadro normativo sopra descritto è stato oggetto di una riforma in ottica di semplificazione. Infatti, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito: PNRR), approvato, su proposta della Commissione europea, con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea in data 13 luglio 2021 (doc. 10160/21), prevede nel Capitolo dedicato alle *"Riforme abilitanti: semplificazione e concorrenza"*, l'abrogazione e revisione di norme che alimentano la corruzione. In particolare, si è previsto di semplificare le norme della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 39/2013. Al tempo stesso, si era evidenziata la necessità di evitare che alcune norme nate per contrastare la corruzione imponessero alle amministrazioni pubbliche e a soggetti privati di rilevanza pubblica oneri e adempimenti eccessivi. Viene menzionato il caso delle disposizioni sulla trasparenza che prevedono – tra l'altro – obblighi di pubblicazione di numerosi atti non sempre giustificati da effettive esigenze di conoscibilità dei cittadini e assai onerosi per gli uffici, soprattutto degli enti minori. È il caso, inoltre, delle norme che contemplano ben tre tipi di accesso ai documenti e alle informazioni amministrative. Si prevede poi un'unica piattaforma per la trasparenza amministrativa al fine di alleggerire gli obblighi di pubblicazione delle varie amministrazioni sulle proprie piattaforme.

In tale contesto, è stato approvato il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*. Il legislatore ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante, insieme ad altri strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione unitario. Si

prevede un Piano in forma semplificata per le amministrazioni fino a 50 dipendenti, con modalità da definirsi in un apposito decreto del Ministro per la pubblica amministrazione.

In attuazione dell'art. 6, comma 1 del decreto sopracitato, sono stati successivamente approvati, con decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 2022, n. 81, il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO e, con decreto del Ministero per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2022, il Regolamento recante la definizione del contenuto del PIAO di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante (art. 3 del decreto ministeriale cit.).

Le amministrazioni ed enti non destinatari della disciplina sul PIAO – tra le quali la Autorità amministrative indipendenti – continuano ad adottare i Piani triennali della prevenzione della corruzione.

Il contenuto del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito: PTPCT) di una pubblica amministrazione, alla luce del vigente quadro normativo di riferimento, deve ricomprendere le seguenti azioni:

- individuare le attribuzioni del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito: RPCT);
- evidenziare i settori e le attività/procedimenti a rischio più elevato di corruzione, descrivere il diverso livello di rischio di corruzione e di illegalità ed indicare gli interventi organizzativi volti alla prevenzione del medesimo rischio;
- prevedere, per le attività a rischio di corruzione e/o di illegalità, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPCT;
- monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- monitorare i rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- individuare gli obblighi di trasparenza.

Il quadro normativo in materia di prevenzione della corruzione, oltre che dalla già citata Legge, cui si è principalmente fatto riferimento nella predisposizione del PTPCT dell'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e dagli altri atti legislativi sopra richiamati è costituito anche dai seguenti provvedimenti legislativi:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* ed in particolare l'art. 6-bis;
- la legge 3 agosto 2009, n. 116 di *“Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”*;
- la legge 27 maggio 2015, n. 69, recante le *“Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”*;
- la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante *“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare l'art. 7 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza*);

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”* ed in particolare l’art. 29 (*Principi in materia di trasparenza*);
- la legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *“Tutela degli autori di segnalazioni di reati e irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* (di seguito: legge n. 179/2017), ovvero il c.d. *whistleblowing*, che fornisce maggiori garanzie ai dipendenti pubblici e ai dipendenti e collaboratori nel settore privato che segnalano illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto di lavoro;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 recante *“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46 (CE)”*, che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali (di seguito: d.lgs. n. 196/2003);
- il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 (di seguito: d.l. n. 109/2018) recante *“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”*;
- il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche dalla legge n. 120/2020 recante *“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”*;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;
- il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”*

L’ulteriore disciplina di cui si è tenuto conto ai fini della predisposizione del presente PTPCT è la seguente:

- il PNA predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la Delibera CIVIT n. 72/2013 ed i relativi allegati;
- le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano nazionale anticorruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- le Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001) approvate con Delibera CIVIT n. 75/2013;
- l’aggiornamento 2015 al PNA approvato in data 28 ottobre 2015 dall’ANAC, con la Determinazione n. 12/2015;

- il *"Regolamento concernente la disciplina contabile dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*, approvato con Delibera dell'Autorità n. 6 del 12 dicembre 2013 e s.m.i.;
- il *"Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori d'interesse"* approvato con Delibera dell'Autorità n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;
- la Determina del Presidente dell'Autorità volta a disciplinare le *"Procedure per la predisposizione degli atti e la esecuzione delle decisioni del Consiglio"* del 1° ottobre 2014;
- il PNA 2016 approvato in data 3 agosto 2016 dall'ANAC con la Delibera n. 831/2016;
- la Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 concernente le *"Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013"*;
- la Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 concernente le *"Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.LGS: 33/2013 come modificato dal D.LGS. 97/2016"*;
- il PNA 2017 approvato il 22 novembre 2017 dall'ANAC con la Delibera n. 1208/2017;
- il Comunicato del 16 marzo 2018 del Presidente dell'ANAC, in sostituzione di quanto comunicato il 15 luglio 2015, in merito all'obbligatorietà che il PTPCT venga predisposto ogni anno con validità triennale;
- la Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018 in materia di ruoli e poteri del RPCT in cui sono state date indicazioni interpretative ed operative con particolare riferimento ai poteri del RPCT nella verifica, controllo e istruttoria nei casi di rilevata o presunta corruzione;
- l'Aggiornamento 2018 al PNA approvato il 21 novembre 2018 dall'ANAC con la Delibera n. 1074/2018;
- il PNA 2019 approvato il 13 novembre 2019 dall'ANAC con la Delibera n. 1064/2019;
- la Delibera ANAC n. 437/2021 del 12 maggio 2021 recante il *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento"*;
- la Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 recante *"Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"*;
- la Delibera ANAC n. 747 del 10 novembre 2021 recante *"Indicazioni di carattere generale sulla pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 dei dati relativi alle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni e sull'introduzione di misure specifiche di prevenzione della corruzione"*;
- la Delibera ANAC n. 201 del 13 aprile 2022 recante *"Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità"*;
- il PNA 2022 approvato il 17 gennaio 2023 dall'ANAC con la Delibera n. 7/2023;
- la Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023 recante *"Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche*

*dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»;*

- la Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 recante *“Adozione del provvedimento di cui all’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;*
- la Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante *“Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”;*
- la Delibera ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023 recante modificazione e integrazione della Delibera n. 264 del 20 giugno 2023;
- la Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 recante *“Piano Nazionale Anticorruzione. Aggiornamento 2023”;*
- la Delibera ANAC n. 493 del 25 settembre 2024 recante *“Linee Guida n. 1 in tema di c.d. divieto di pantouflage – art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001”;*
- la Delibera ANAC n. 495 del 25 settembre 2024 recante *“Approvazione di 3 schemi di pubblicazione ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al medesimo decreto – Messa a disposizione di ulteriori schemi”.*

Il PNA 2019, le cui indicazioni sono state recepite fin dal PTPCT riferito al triennio 2020 – 2022, in particolare:

- ha ribadito che, a seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 97/2016 alla Legge e al d.lgs. n. 33/2013, sono tenute all’applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza anche le Autorità amministrative indipendenti, tra le quali l’Autorità, come elencate nella relazione illustrativa del d. lgs n. 97/2016;
- ha stabilito che il *“sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento dalla l. n. 190/2012 si realizza attraverso un’azione coordinata tra un livello nazionale ed uno “decentrato”. La strategia a livello nazionale si realizza mediante il PNA adottato da ANAC ... A livello nazionale, invece, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCT predisposto ogni anno entro il 31 gennaio”;*
- ha concentrato *“la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date sino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono stati sino ad oggi oggetto di appositi atti regolatori”;*
- ha ribadito che nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tenere conto dei seguenti principi guida: (i) strategici (coinvolgimento dell’organo di indirizzo, cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio, collaborazione tra amministrazioni); (ii) metodologici (prevalenza della sostanza sulla forma, gradualità, selettività, integrazione, miglioramento e apprendimento continuo); (iii) finalistici (effettività, orizzonte del valore pubblico);
- ha prescritto che, al *“fine di disegnare un’efficace strategia di prevenzione della corruzione è necessario che il PTPC individui un sistema di monitoraggio sia dell’attuazione delle misure sia con riguardo al medesimo PTPC”* e ha fornito, in uno specifico documento metodologico denominato Allegato 1), indicazioni di dettaglio sulla programmazione e sull’attuazione del monitoraggio;

- ha ricordato che la Legge ha previsto che l'elaborazione del PTPCT spetta al RTPC ma che altri soggetti sono coinvolti nella predisposizione dello stesso: (i) organi di indirizzo sia nella definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che costituiscono contenuto necessario del PTPCT, che nell'adozione dello stesso; (ii) titolari di incarichi amministrativi di vertice e titolari di uffici di diretta collaborazione che rivestono un ruolo chiave per il successo delle politiche di prevenzione della corruzione; (iii) responsabili degli uffici nella mappatura dei processi e nell'individuazione e valutazione dei rischi; (iv) dipendenti per la qualità del PTPCT e delle relative misure; (v) *stakeholders*, a mezzo della realizzazione di forme di consultazione;
- ha rammentato che *"... sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall'Autorità"* e che *"L'omessa adozione di un nuovo PTPCT è sanzionabile dall'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 5, del dl. 90/2014"*;
- avendo rilevato che i PTPCT delle pubbliche amministrazioni sono spesso carenti degli obiettivi strategici, ha rammentato che l'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che *"la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni amministrazione e che esso deve tradursi in obiettivi organizzativi e individuali"* e *"Laddove l'Autorità riscontri l'assenza nel PTPCT di obiettivi strategici, avvia un procedimento di vigilanza volto all'emanazione di un provvedimento d'ordine ai sensi del Regolamento del 29 marzo 2017 "sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33"*;
- ha specificato che i PTPCT devono essere pubblicati, non oltre un mese dalla relativa adozione, sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni nella specifica sottosezione della sezione "Amministrazione trasparente". Inoltre, in virtù della previsione normativa per cui i PTPCT devono essere trasmessi all'ANAC, dal 2019, l'ANAC ha reso disponibile una piattaforma online per la rilevazione sulla predisposizione del PTPCT e sulla loro attuazione.
- ha descritto le principali misure generali di prevenzione della corruzione individuate dal legislatore, con particolare riferimento alle misure sull'imparzialità soggettiva dei funzionari pubblici (le misure sull'accesso/permanenza nell'incarico/carica pubblica, la rotazione "straordinaria", i doveri di comportamento, il conflitto di interessi, le inconfiribilità/incompatibilità di incarichi, la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, gli incarichi extraistituzionali, i patti d'integrità o protocolli di legalità);
- in materia di divieti *post-employment* (c.d. *pantouflage*), contemplato nell'articolo 1, comma 42 della Legge (comma 16-ter dell'articolo 53 del d.lgs. n. 165/2001), ha fornito alcuni chiarimenti sull'applicazione di tale istituto, alla luce dell'esperienza maturata dall'ANAC nell'esercizio della funzione consultiva: (i) tale disciplina si applica *"ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001"*, *"...sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo"*, *"Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati, è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi"*; (ii) la nozione di soggetto privato deve essere intesa nel senso più ampio possibile, considerando pertanto *"... anche i soggetti*

*che, pur formalmente privati, sono partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, in quanto la loro esclusione comporterebbe una ingiustificata limitazione dell'applicazione della norma e una situazione di disparità di trattamento"; (iii) ha raccomandato di inserire nei PTPCT misure volte a prevenire tale fenomeno;*

- *nell'ambito della formazione intesa come misura generale di prevenzione della corruzione "L'Autorità valuta positivamente, quindi, un cambiamento radicale nella programmazione e attuazione della formazione, affinché sia sempre più orientata all'esame di casi concreti calati nel contesto delle diverse amministrazioni e favorisca la crescita di competenze tecniche e comportamentali dei dipendenti pubblici in materia di prevenzione della corruzione";*
- *si è soffermato nuovamente, anche nell'Allegato 2, sulla misura della rotazione ordinaria del personale sottolineando che "... essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in vie emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale" ricordando che, laddove non sia possibile utilizzare tale misura, "... le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi";*
- *in materia di trasparenza ha rammentato che con la Legge "la trasparenza amministrativa ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire la corruzione e la cattiva amministrazione". Il PNA 2019 ha evidenziato, inoltre, che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 20/2019, ha riconosciuto che il diritto alla riservatezza dei dati personali e il diritto al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni sono entrambi "contemporaneamente tutelati sia dalla Costituzione che dal diritto europeo, primario e derivato", rammentando altresì che "... l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento". Ricorda inoltre che nella sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza "Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013), caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione" consentendo, in ogni caso, la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione;*
- *ha previsto una sintesi di interventi interpretativi già proposti dall'ANAC e integrati con indirizzi resi in relazione a quesiti formulati alla medesima ANAC in materia di: (i) criteri di scelta del RPCT; (ii) requisito soggettivo della c.d. condotta integerrima del RPCT; (iii) supporto operativo al RPCT; (iv) posizione di autonomia del RPCT dall'organo di indirizzo; (v) procedimento di revoca del RPCT e di altre misure discriminatorie adottate nei confronti dello stesso; (vi) eventuale trattamento accessorio a favore del RPCT; (vii) rapporti del RPCT con altri organi dell'amministrazione e con ANAC; (viii) attività e poteri del RPCT in materia di misure di prevenzione della corruzione, in materia di trasparenza, di whistleblowing, di imparzialità soggettiva del funzionario, di Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e contrasto al riciclaggio; (ix) responsabilità del RPCT;*

- ha sviluppato ed aggiornato, nell'Allegato 1, alcune indicazioni metodologiche volte ad indirizzare ed accompagnare le pubbliche amministrazioni verso un approccio alla prevenzione della corruzione finalizzato alla riduzione del rischio corruttivo da un punto di vista sostanziale e non meramente formale.

In data 24 giugno 2022, l'ANAC ha posto in consultazione lo schema di PNA 2022 e in data 17 gennaio 2023, con delibera n. 7/2023, il Consiglio dell'ANAC lo ha approvato in via definitiva, dopo avere ricevuto i pareri della Conferenza unificata e del Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Il nuovo PNA è stato elaborato dall'ANAC come uno strumento di supporto alle amministrazioni pubbliche per affrontare le sfide connesse alla realizzazione degli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e all'attuazione della riforma introdotta dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 che ha previsto, come sopra anticipato, per le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165 del 2011 alle quali non appartengono le Autorità amministrative indipendenti, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante.

Partendo dalla consapevolezza che nell'attuale momento storico è indispensabile evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, il nuovo PNA ha fornito indicazioni per rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, senza tuttavia volere incidere sullo sforzo ricercato dal legislatore di semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Sostiene ANAC che, se le attività delle pubbliche amministrazioni hanno come orizzonte quello della creazione di valore pubblico, le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono essenziali per conseguire tale obiettivo e per contribuire alla sua generazione e protezione mediante la riduzione del rischio di una sua erosione a causa di fenomeni corruttivi.

Il PNA 2022 è articolato in due Parti.

La parte generale contiene indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'ANAC ha poi indicato su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare misure di prevenzione della corruzione e ha fornito indicazioni per realizzare un buon monitoraggio e semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti (la principale è la previsione, salvo casi eccezionali, di un'unica programmazione per il triennio).

Nondimeno, per tutte le amministrazioni - comprese pertanto quelle tenute alla predisposizione dei PTPCT come l'Autorità - ANAC ha indicato su quali ambiti di attività quei settori in cui vengono gestiti fondi strutturali e del PNRR e in cui è necessario mettere a sistema le risorse disponibili (umane, finanziarie e strumentali) per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti alla creazione di valore pubblico. In tali ambiti è stato ritenuto più elevato il rischio di fenomeni corruttivi dovuti alle quantità di flusso di denaro coinvolte.

Particolare attenzione è stata dedicata al monitoraggio sull'attuazione di quanto programmato per contenere i rischi corruttivi. Occorrono, secondo ANAC, poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati.

La parte generale contiene un approfondimento dedicato al divieto di *pantouflage*, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva.

La parte speciale è dedicata ai contratti pubblici. L'ANAC dà conto dei numerosi interventi legislativi che hanno inciso sulla disciplina dei contratti pubblici e offre alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione

di misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza agili e al contempo utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi.

Proprio con riferimento alla parte speciale, l'ANAC, con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, pubblicata in data 29 dicembre 2023, ha approvato in via definitiva l'Aggiornamento 2023 al PNA 2022. Gli ambiti di aggiornamento sono circoscritti all'area dei contratti pubblici al fine di adeguare i contenuti dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ad alcune disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, adottato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare: (i) nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, ANAC è intervenuta laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovano più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni; (ii) alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'ANAC, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, comma 5 e 28, comma 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 261 e 264 del 2023).

Da ultimo, avuto riguardo al tema della trasparenza, di recente, a conclusione del procedimento avviato a novembre dello scorso anno, ANAC, con la Delibera del Consiglio n. 495 del 25 settembre 2024 ha messo a disposizione i primi schemi di pubblicazione volti a favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione "Amministrazione Trasparente" dei portali istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione.

I tre schemi pubblicati sono relativi a: utilizzo delle risorse pubbliche; organizzazione delle pubbliche amministrazioni; controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.

Le amministrazioni e gli enti, alla luce delle necessità manifestate per l'adeguamento dei propri sistemi, avranno a disposizione un periodo transitorio di dodici mesi per procedere all'aggiornamento delle relative sezioni in "Amministrazione Trasparente". I dati dovranno poi essere pubblicati secondo i nuovi modelli adottati da ANAC e pubblicati sul sito dell'Autorità. Insieme ai nuovi schemi, sono pubblicate anche delle "Istruzioni operative", con raccomandazioni per l'inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente" secondo le schede predisposte da ANAC.

Richiamati i principali riferimenti normativi e le delibere dell'ANAC, si evidenziano, infine, le principali Delibere dell'Autorità adottate in materia di prevenzione della corruzione o ad essa connesse:

- la Delibera n. 13/2015 del 5 febbraio 2015 concernente *"Assegnazione delle funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*;
- il Codice etico dell'Autorità, approvato con Delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015 e successive modifiche intervenute, finalizzato a favorire l'applicazione dei principi della buona amministrazione e a promuovere i più elevati standard di condotta, che rappresentano una componente fondamentale della cultura di servizio cui l'Autorità aderisce;
- la Delibera n. 12/2016 del 28 gennaio 2016 recante il *"Programma Triennale per la prevenzione della corruzione 2015 – 2017 dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Approvazione definitiva"*, con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2015 - 2017;

- la Delibera n. 120/2016 del 27 ottobre 2016 recante il *"Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Aggiornamento 2016 – 2018"*, con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2016 - 2018;
- la Delibera n. 65/2018 del 27 giugno 2018 recante il *"Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti 2018-2020. Approvazione definitiva"*, con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2018 – 2020;
- la Delibera n. 128/2018 del 6 dicembre 2018 concernente il *"Performance management"* che trova applicazione a partire dal biennio valutativo 2019 – 2020;
- la Delibera n. 10/2019 del 31 gennaio 2019 recante il *"Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti 2019-2021. Approvazione definitiva"*, con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2019 – 2021;
- la Delibera n. 115/2019 del 31 luglio 2019 recante *"Adozione del Codice disciplinare e modifiche di coordinamento al Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità"*, con la quale l'Autorità ha adottato il proprio Codice disciplinare;
- la Delibera n. 20/2020 del 30 gennaio 2020 recante il *"Piano Triennale per la prevenzione della corruzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti 2020-2022. Approvazione definitiva"*, con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2020 – 2021;
- la Delibera n. 35/2020 del 12 febbraio 2020 concernente la *"Designazione del Responsabile della protezione dei dati personali dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*;
- la Delibera n. 54/2020 del 27 febbraio 2020, recante il *"Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità. Integrazione"*, con la quale sono state apportate integrazioni e minime revisioni testuali al Regolamento oggetto della citata Delibera;
- la Delibera n. 78/2020 del 26 marzo 2020 recante le *"Misure organizzative e conferimento di compiti e funzioni del titolare del trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento nazionale"*;
- la Delibera n. 182/2020 del 5 novembre 2020 concernente i *"Rapporti con le organizzazioni sindacali. Individuazione della Delegazione trattante"*;
- la Delibera n. 10/2021 del 27 gennaio 2021 recante il *"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti 2021-2023. Approvazione definitiva"*, con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2021 – 2023;
- la Delibera n. 73/2021 del 20 maggio 2021, recante *"Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità. Modifiche"*, con la quale sono state apportate modifiche al testo di talune disposizioni regolamentari in conformità agli accordi conclusi con le organizzazioni sindacali;
- la Delibera n. 74/2021 del 20 maggio 2021 recante *"Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità. Modifiche"*, con la quale sono stati apportati cambiamenti al testo di talune disposizioni regolamentari in conformità agli accordi conclusi con le organizzazioni sindacali;
- la Delibera n. 75/2021 del 20 maggio 2021 di approvazione del *"Sistema di valutazione delle performance del personale dell'Autorità"*, applicabile a partire dal ciclo di programmazione e valutazione relativo al biennio 2021 – 2022;
- la Delibera n. 78/2021 del 1° luglio 2021 di approvazione del *"Nuovo Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità"*, che sostituisce e abroga il Regolamento

- concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità adottato con precedente delibera n. 61/2016 del 23 maggio 2016, e successive modificazioni;
- la Delibera n. 92/2021 del 17 giugno 2021 concernente il *"Nucleo di valutazione. Nomina"*;
  - la Delibera n. 141/2021 del 21 ottobre 2021 recante la *"Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*;
  - la Delibera n. 8/2022 del 18 gennaio 2022 con la quale è stato modificato il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità prevedendo una maggiore e più funzionale articolazione degli Uffici;
  - la Delibera n. 10/2022 del 27 gennaio 2022 recante il *"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Autorità di regolazione dei trasporti 2022-2024. Approvazione definitiva"*, con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2022 – 2024;
  - la Delibera n. 16/2022 del 27 gennaio 2022 recante la *"Nomina del Garante etico dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*;
  - la Delibera n. 27/2022 del 9 febbraio 2022 con la quale sono state approvate modifiche al Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità in materia di composizione dell'Advisory Board;
  - la Delibera n. 197/2022 del 20 ottobre 2022 recante il *"Piano ispettivo a presidio del corretto adempimento del quadro legislativo e regolatorio attinente alle funzioni e ai poteri dell'Autorità - triennio 2022-2024. Approvazione"*;
  - la Delibera n. 199/2022 del 20 ottobre 2022 con la quale è stata modificata la Sezione II – Parte economica del vigente Regolamento sul trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, approvato con delibera n. 4/2013 del 31 ottobre 2013 e successive modificazioni;
  - la Delibera n. 18/2023 del 27 gennaio 2023 recante *"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti 2023-2025. Approvazione definitiva"* con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2023-2025;
  - la Delibera n. 109/2023 del 15 giugno 2023 con la quale è stato approvato il nuovo *"Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*;
  - la Delibera n. 12/2024 del 24 gennaio 2024 recante *"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Autorità di regolazione dei trasporti 2024-2026. Approvazione definitiva"* con la quale l'Autorità ha adottato il PTPCT 2024-2026;
  - la Delibera n. 74/2024 del 23 maggio 2024 concernente *"Collegio dei revisori. Modifica composizione e nomina del Presidente"*;
  - la Delibera n. 99/2024 dell'11 luglio 2024 concernente *"Nomina del Segretario generale dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*;
  - la Delibera n. 118/2024 del 1° agosto 2024 concernente il *"Nucleo di valutazione. Nomina"*;
  - la Delibera n. 189/2024 del 23 dicembre 2024 recante *"Nomina del Vice Segretario generale dell'Autorità di regolazione dei trasporti"*.

Ai fini della predisposizione annuale del PTPCT con validità triennale si deve tenere conto dei seguenti fattori:

- l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione dell'Autorità (per es.: l'attribuzione di nuove competenze);

- l'emersione di nuovi fattori di rischio rispetto a quelli considerati in fase di predisposizione del precedente PTPCT;
- sopravvenienza di elementi da cui derivi l'opportunità di modificare le misure predisposte o programmate dall'Autorità per prevenire il rischio di corruzione.

La predisposizione del PTPCT è stata anche l'occasione per un aggiornamento del processo di mappatura dei processi/attività dell'Autorità, come meglio si dirà *infra*.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della Legge, il RPCT provvederà, inoltre, a proporre al Consiglio dell'Autorità la modifica del PTPCT ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPCT potrà, infine, proporre modifiche al presente documento qualora ritenga che circostanze esterne o interne all'organizzazione possano ridurre l'idoneità del PTPCT a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

## **2. Struttura del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2025 – 2027.**

Il PTPCT contiene indicazioni relative a:

- i soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione;
- il contesto esterno ed interno delle attività dell'Autorità in cui si sviluppa il PTPCT;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del PTPCT;
- l'individuazione delle misure di prevenzione della corruzione di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività ed i procedimenti dell'Autorità, ivi comprese le misure sulla trasparenza (allegato 1);
- l'individuazione delle misure specifiche di prevenzione relative ai singoli processi e attività di competenza dell'Autorità (allegato 2).

## **3. Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione.**

Il Presidente e i Componenti del Consiglio, in qualità di organo di indirizzo dell'Autorità, definiscono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – funzionale e del PTPCT, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge. Il Consiglio ha altresì il compito di adottare il PTPCT e i relativi aggiornamenti, su proposta del RPCT.

Il RPCT è una figura centrale nella prevenzione contro il rischio di corruzione. A tale figura la Legge assegna importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

L'Autorità ha provveduto a identificare il RPCT nella figura del Dott. Roberto Gandiglio, Dirigente dell'Ufficio Affari legali e contenzioso. Le funzioni e i compiti allo stesso attribuiti a decorrere dal 1° novembre 2021 sono riconducibili a quelli previsti dalla Legge e dagli articoli 15 e 19 del d.lgs. n. 39/2013.

Ai sensi dell'articolo 20, comma 11 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, l'Ufficio Risorse umane e affari generali *"assicura il supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza"*. Le responsabilità del RPCT sono definite dall'art. 1, commi 12, 13 e 14, della Legge. Attualmente, collaborano a supporto dell'attività del RPCT n. 5 unità di personale (due dell'Ufficio Risorse umane e affari generali, una dell'Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento e due dell'Ufficio Affari legali e contenzioso).

Il RPCT definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare nei settori esposti alla corruzione e verifica l'efficace attuazione del PTPCT, proponendo le eventuali modifiche o integrazioni, qualora vengano accertate violazioni significative o intervengano modifiche nell'organizzazione o nell'attività di competenza dell'Autorità.

Ferme restando le attività e le responsabilità di competenza del RPCT, tutti i titolari di incarichi amministrativi di vertice e i Dirigenti dell'Autorità sono, comunque, tenuti a collaborare per garantire la prevenzione della corruzione: in particolare essi assicurano una adeguata informativa al RPCT, partecipano al processo di gestione e valutazione del rischio, propongono misure di prevenzione della corruzione, assicurano l'osservanza delle misure previste dal presente PTPCT rispettando le prescrizioni ivi contenute, prestano la propria collaborazione al RPCT, anche segnalando al medesimo eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza. Proprio in tale ottica, i Dirigenti dell'Autorità sono stati attivamente coinvolti ogni anno, sin dal 2016, nell'attività finalizzata ad una migliore identificazione e all'aggiornamento dei processi e delle

attività a maggior rischio di corruzione nonché all'individuazione dei possibili rimedi volti a prevenirli, come meglio si vedrà *infra*.

Un ruolo organizzativo di rilievo è assunto dal Nucleo di valutazione, anche in funzione dell'esigenza di integrazione tra le misure anti-corruttive e gli indicatori di *performance* richiamata nel PNA 2022. Secondo l'ANAC è infatti opportuno procedere verso una progressiva unificazione delle mappature, integrando gradualmente gli obiettivi di *performance* con le misure di prevenzione della corruzione.

Inoltre, il coinvolgimento di tutto il personale è decisivo per la qualità del PTPCT e delle relative misure di prevenzione della corruzione, e, al riguardo, anche il PNA 2022 ha evidenziato il dovere per i dipendenti di prestare la propria collaborazione al RPCT e di rispettare le prescrizioni contenute nel PTPCT, oltre al fatto che essi sono vincolati al rispetto del Codice etico e del Codice disciplinare. Al riguardo, l'art. 15 del Codice Etico dell'Autorità prevede che *"1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione; in particolare, rispetta le prescrizioni contenute nel Piano per la prevenzione della corruzione adottato dall'Autorità, presta la sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al diretto superiore o, qualora non individuato, al Segretario generale, eventuali situazioni di illecito nell'Autorità di cui sia venuto a conoscenza. 2. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale"*.

Giova, infine, osservare che tutti i soggetti che, a qualunque titolo, detengono rapporti con l'Autorità contribuiscono, mediante i loro comportamenti, a realizzare le finalità del PTPCT e sono destinatari delle prescrizioni ivi contenute, nonché di quelle previste dal Codice Etico.

## 4. Il PTPCT nel contesto dell'Autorità di regolazione dei trasporti.

### 4.1 Contesto interno - Funzioni dell'Autorità e struttura organizzativa.

L'Autorità è stata istituita ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i. nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: l. n. 481/1995).

È competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto inclusa la competenza a dirimere le relative controversie. L'Autorità riferisce annualmente alle Camere, evidenziando lo stato della disciplina di liberalizzazione adottata e la parte ancora da definire.

L'Autorità è una autorità amministrativa indipendente. Essa opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, in conformità, ove presente, con la disciplina europea e comunque nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali.

È organo collegiale, composto dal Presidente e da due Componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente e con il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti delle competenti Commissioni parlamentari. Presidente e Componenti durano in carica sette anni e non sono rinnovabili.

Il primo Collegio dell'Autorità è stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 agosto 2013 e si è insediato a Torino il 17 settembre 2013, ove l'Autorità ha la propria sede, in Via Nizza n. 230.

Il secondo Consiglio dell'Autorità è stato nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 2020 e si è insediato a Torino il 28 ottobre 2020.

L'assetto organizzativo dell'Autorità è disciplinato dal Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità (di seguito: ROF), approvato con Delibera del Consiglio n. 109/2023 del 15 giugno 2023.

L'articolo 10 del ROF disciplina le funzioni del Capo di Gabinetto che coadiuva e supporta il Presidente nello svolgimento delle attività e funzioni di sua spettanza.

Il Segretario generale, le cui funzioni sono disciplinate all'articolo 16 del ROF, sovrintende al funzionamento della Struttura e ne risponde al Presidente. Il Vice-Segretario generale, ai sensi dell'articolo 17 del medesimo regolamento, svolge le funzioni delegate dal Consiglio su proposta del Segretario generale.

La struttura organizzativa dell'Autorità si articola nei seguenti Uffici:

- Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali (ARA);
- Accesso alle infrastrutture ferroviarie e portuali (AFP);
- Affari europei e internazionali (AERI);
- Affari legali e contenzioso (GIUR);
- Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione (ECN);
- Bilancio, contabilità e autofinanziamento (CBA);
- Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti (CMD)
- Diritti dei passeggeri (DDU);
- Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale (ICT);
- Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati (RED);
- Regolazione economica dei servizi di mobilità (SMR);
- Risorse umane e affari generali (RUA);

- Vigilanza e sanzioni (VIS).

Con Delibera n. 189/2024, il Consiglio ha delegato al Vice Segretario generale, a partire dal 7 gennaio 2025, le funzioni in materia di:

- Accesso alle reti autostradali;
- Accesso alle infrastrutture portuali;
- Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti;
- Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale;
- Risorse umane e affari generali.

Il ROF da ultimo approvato ha istituito inoltre il Servizio Comunicazione e stampa e il Servizio Affari istituzionali e relazioni esterne, che riportano al Capo di Gabinetto.

Per la descrizione delle funzioni assegnate ai diversi Uffici si rinvia al paragrafo 5.1 del presente PTPCT.

Il supporto organizzativo e segretariale alle riunioni del Consiglio, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del ROF, è assicurato *"da un funzionario dell'Autorità all'uopo designato che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante"*.

Al 9 dicembre 2024 l'organico dell'Autorità, oltre al Segretario generale, al Vice-Segretario generale, al Capo di Gabinetto e al Consigliere Giuridico ai quali è conferito un incarico a tempo determinato, ammonta a 112 unità di personale in ruolo e in prova (13 dirigenti, 79 funzionari e 20 operativi), pari al 75% dell'organico di 150 unità (come in ultimo ampliato dalla Delibera n. 86/2023 del 4 maggio 2023, in attuazione dell'articolo 1, comma 522 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*) previsto a norma di legge nella pianta organica per il personale in ruolo.

Alla medesima data i dipendenti a tempo determinato sono pari a 2 unità, oltre a 6 esperti e a 6 assistenti del Consiglio.

#### **4.2 Il contesto esterno in cui opera l'Autorità<sup>1</sup>.**

Come richiesto dal PNA, il PTPCT deve fornire elementi sul contesto esterno in cui opera l'Amministrazione al fine di contestualizzare, rispetto al settore di operatività, i rischi individuati e le misure di prevenzione attivate e da attivare.

Il contesto esterno in cui opera l'Autorità è il settore dei trasporti italiano, costituito da infrastrutture e servizi aeroportuali, infrastrutture autostradali incluse le aree in subconcessione, reti ferroviarie e servizi ferroviari, infrastrutture portuali (aree e banchine comprese) e servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne, interporti e logistica, servizi di spedizione, servizi di trasporto passeggeri su gomma (di linea e non di linea) e autoservizi di media e lunga percorrenza. Tali ambiti devono essere presi in considerazione sotto il profilo del<sup>2</sup>contesto europeo nell'ambito del quale viene evidenziata la posizione dell'Italia rispetto agli altri principali paesi e sotto il profilo delle dinamiche della domanda e dell'offerta in Italia.

<sup>1</sup> Fonte: Undicesimo Rapporto Annuale al Parlamento ART e rapporti riferiti ad annualità precedenti.

<sup>2</sup> Nell'ambito della collana Statistical pocketbook, la DG Move ha pubblicato l'edizione 2024 del documento *"EU Transport in figures"* che aggiorna al 2022 i dati sui trasporti e la mobilità dei paesi membri dell'Unione Europea, quelli candidati all'accesso, i paesi EFTA e il Regno Unito. Le statistiche annuali rappresentate nel documento vengono suddivise in tre sezioni: la prima fornisce, per ciascun paese, informazioni economiche di carattere generale (popolazione, PIL, tasso di occupazione); la seconda illustra per modalità di

Il presente paragrafo intende fornire una rappresentazione generale del sistema dei trasporti italiano per le diverse modalità di trasporto (aerea, marittima, su strada e su ferrovia) nei segmenti dei passeggeri e delle merci con riferimento ai dati disponibili dell'anno 2022, ricostruendo ove possibile una traccia della loro evoluzione nel quinquennio 2018-2022.

Di seguito sono infatti analizzate le singole modalità di trasporto, sia dal lato delle infrastrutture, sia in termini di servizi, sulla base di dati rilevati sia direttamente dall'Autorità nell'ambito delle sue attività, sia da fonti terze pubblicamente disponibili.

Prima di procedere ad analizzare le singole modalità, pare altresì opportuno fornire un quadro generale della distribuzione delle quote tra le diverse modalità di trasporto.

Per quanto riguarda il segmento passeggeri, esso è dominato dal trasporto su gomma effettuato tramite mezzo privato, sia che si consideri il solo traffico interno all'Italia, sia che si consideri il traffico complessivo, ovvero con origine o destinazione anche esterne al territorio nazionale; gli autotrasporti privati uniti ai trasporti collettivi su gomma assorbono infatti più del 90% delle quote modali del trasporto passeggeri (sia per quanto riguarda il traffico interno che quello complessivo).

Per quanto riguarda il segmento delle merci, la quota dell'autotrasporto varia notevolmente tra traffico interno o complessivo; in particolare, il trasporto su gomma interno copre il 61% del trasporto merci, seguito dalla navigazione interna al 27% e dall'11% del trasporto ferroviario, mentre il trasporto merci complessivo è effettuato per il 79% tramite navigazione marittima, per il 18% dall'autotrasporto e per il 3% dal trasporto ferroviario.

Per quanto riguarda in particolare il settore aeroportuale, secondo i dati di traffico forniti dall'ENAC in Italia nel corso del 2022 sono transitati 164,4 milioni di passeggeri nel bacino rappresentato dai circa 90 principali aeroporti italiani comprendente il trasporto aereo sia di linea che *charter*, mentre le merci movimentate sugli scali nazionali nello stesso anno nei 45 aeroporti, che risultano aperti anche al traffico commerciale, sono state pari a 1,1 milioni di tonnellate cargo.

Riguardo al traffico di passeggeri, il flusso complessivo di viaggiatori registrato negli aeroporti italiani nel 2021 è praticamente raddoppiato rispetto al 2020 (passando da 80,5 a 164,4 milioni) e le rotte interne con origine/destinazione nazionale rappresentano circa il 40% del totale.

Si rappresenta inoltre che i primi 10 vettori aerei continuano ad assorbire da soli una fetta cospicua del valore complessivo generato all'interno degli aeroporti italiani: ovvero il 66,4% del "cargo" e ben il 73,8% del trasporto aereo di passeggeri.

Avuto riguardo al settore autostradale, secondo dati Eurostat, l'evoluzione dell'estensione totale della rete autostradale in Italia è passata da 5.900 km del 1980 a 7.314,7 km del 2019.

La rete italiana dei trafori e delle autostrade in esercizio che, anche a causa della conformazione orografica italiana, risulta di maggiore densità nel nord del paese, si estende per tutta la penisola e insiste anche sulla Sicilia, mentre la Sardegna è priva di dotazione autostradale.

---

trasporto i dati di traffico merci e passeggeri, le caratteristiche infrastrutturali e quelle relative ai mezzi di trasporto; la terza i dati dell'impatto dei trasporti sull'ambiente e sul consumo energetico. Le tabelle contenute nel documento sono disponibili in format Excel editabile al link [https://transport.ec.europa.eu/facts-funding/studies-data/eu-transport-figures-statistical-pocketbook/statistical-pocketbook-2024\\_en](https://transport.ec.europa.eu/facts-funding/studies-data/eu-transport-figures-statistical-pocketbook/statistical-pocketbook-2024_en). Al medesimo link è altresì disponibile la versione completa del documento.

Nel 2022 la rete autostradale italiana in esercizio è composta da circa 7.393 Km di rete autostradale, di cui 1.361,5 Km non a pedaggio<sup>3</sup> ed è servita da 273 aree di servizio.

La gestione della rete avviene attraverso 30 concessioni autostradali affidate a 27 società concessionarie.

Si registra infine che nelle autostrade italiane, con riferimento all'anno 2022, sono presenti: 3 trafori internazionali per una lunghezza complessiva di circa 26 Km.

Avuto riguardo al trasporto ferroviario, a livello europeo e con riferimento all'anno 2021, l'Italia con la sua estensione di rete ferroviaria pari a km 19.672, che si sviluppa per tutta la penisola e insiste anche sul territorio insulare di Sicilia e Sardegna, si colloca in quarta posizione e in quinta posizione per numero complessivo di imprese ferroviarie nel settore passeggeri.

Il numero di imprese ferroviarie operanti in Italia nel 2022 è pari a un totale di 46, di cui 21 imprese operanti nel trasporto passeggeri e 25 nel trasporto merci, mentre 23 sono le imprese che gestiscono l'infrastruttura. La suddivisione della rete tra i 23 gestori dell'infrastruttura ferroviaria risulta altamente disomogenea: l'86,5% della stessa è in capo al gestore della rete ferroviaria nazionale, RFI, mentre il restante 13,5% è gestito da gestori regionali.

Per quanto riguarda il rapporto tra l'offerta e la domanda di trasporto espressa in termini di passeggeri-km, ogni anno in Italia l'offerta di servizi di trasporto passeggeri supera i 300 milioni di treni-km.

Riguardo alla domanda, si registra che i passeggeri che hanno utilizzato i servizi ferroviari nel 2020 e nel 2021 hanno subito, rispetto al 2019, una riduzione, rispettivamente, del 57% e del 45%. Tale riduzione, seppure in maniera minore (-25%), permane anche nel 2022. Confrontando tali decrementi con i valori rilevati per il numero di km, si deduce inoltre che la percorrenza media dei passeggeri si è ridotta negli ultimi tre anni.

Per quanto riguarda le merci, le tonnellate trasportate già nel 2021 sono state superiori a quelle del 2019 e il traffico nel 2020 ha sostanzialmente tenuto anche durante il picco pandemico, incorrendo in una perdita di soli 10 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda il 2022, invece, l'evoluzione della domanda merci nazionale ha registrato, con 105,2 miliardi di tonnellate, un ritorno al livello del 2019, ravvisando un lieve decremento rispetto al 2021, in cui si erano raggiunti 115,9 miliardi di tonnellate.

La ripartizione dell'infrastruttura italiana, dai dati del 2021, risulta così composta: circa il 72,2% è costituito da rete elettrificata e il 27,80% da rete non elettrificata.

Per quanto riguarda il settore portuale, in Italia sono presenti 268 porti<sup>4</sup>, (di cui 67 gestiti dalle 16 Autorità di sistema portuale (AdSP) di cui al d. lgs.n. 169/2016) con 2.120 accosti (di cui 237 collegati alla rete ferroviaria) con una lunghezza complessiva di 480.188 metri<sup>5</sup>.

Per quanto riguarda il trasporto marittimo passeggeri in ambito europeo, l'Italia è il Paese che nel quinquennio 2018-2022 ha registrato il numero più elevato di passeggeri totali imbarcati e sbarcati (71 milioni).

Nel 2022 sono arrivate nei porti nazionali 516.000 navi a fronte delle 397.000 del 2021.

I dati 2022 relativi ai passeggeri totali trasportati evidenziano una crescita di circa 10 milioni di passeggeri rispetto all'anno precedente (61,4 milioni di imbarchi e sbarchi) che comporta la significativa riduzione del *gap* rispetto ai volumi del 2019 (ultimo anno precedente alla pandemia) nei confronti dei quali permane ancora una riduzione di circa il 9%.

---

<sup>3</sup> Dati ART.

<sup>4</sup> Dato aggiornato al 2022.

<sup>5</sup> Dati Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Nell'ultimo quinquennio registrato (2018-2022), l'Italia figura al secondo posto per tonnellate di merci imbarcate e sbarcate (501.603).

I dati 2022 relativi alle merci totali movimentate evidenziano una leggera crescita delle tonnellate imbarcate e sbarcate rispetto all'anno precedente (478 milioni).

Con riferimento al trasporto pubblico di persone, è importante evidenziare il carattere locale predominante negli spostamenti, con la scala di prossimità/urbana che rappresenta circa il 76% del totale.

In tale contesto la distribuzione della domanda di mobilità per modo di trasporto, evidenzia una limitata quota di spostamenti effettuati per il tramite di mezzi pubblici rispetto agli spostamenti privati motorizzati. Tra le tipologie di mezzi pubblici utilizzati dagli utenti, gli autobus extraurbani e urbani assorbono la quota maggiormente rilevante sia in relazione all'indicatore della domanda (complessivamente circa l'80% del totale) sia in termini di posti-km (circa il 76%).

Riguardo alla tipologia principale del trasporto su strada, rappresentata dai servizi su autobus urbani ed extraurbani, nel 2022 l'offerta (57,7 miliardi posti-km) è significativamente più alta della domanda (10,1 miliardi passeggeri-km).

Secondo la rilevazione dell'Osservatorio Audimob di ISFORT, nel 2020, gli spostamenti quotidiani verso scuola e lavoro rappresentano circa un terzo di tutti gli spostamenti giornalieri; un altro terzo comprende gli spostamenti per la gestione familiare e l'ultimo terzo gli spostamenti per il tempo libero. Complessivamente, si registrano circa 35 milioni di spostamenti quotidiani verso scuola e lavoro, valore in calo del 4% rispetto al 2019.

Nel 2021 nonostante la quota di spostamenti effettuati mediante servizi pubblici (pari a 23,3 miliardi di passeggeri-Km) appaia in ripresa rispetto al 2020 (+ 1,2 punti percentuali), essa risulta ancora lontana dal livello registrato nel 2019, ultimo anno precedente alla pandemia (-3,5 punti percentuali).

Nell'ambito del settore taxi, le cui tariffe sono stabilite dai Comuni, nel 2023 l'ART ha effettuato un monitoraggio: il campione monitorato comprende 180 comuni ripartiti in tre *cluster* dimensionali in base alla popolazione.

Dai dati rilevati sul campione esaminato, al 31 dicembre 2022, il numero totale di licenze taxi attive era pari a 23.434, mentre il numero totale di autorizzazioni NCC era pari a 5.179, cioè circa un quinto delle licenze taxi.

Soltanto in 4 comuni (Roma, Milano, Napoli, Torino) il numero delle licenze è superiore a 1.000, mentre in altri 4 comuni (Genova, Firenze, Bologna, Palermo) questo numero è compreso fra 301 e 1.000.

Nel campione esaminato sono 7 i comuni privi di taxi e 8 i comuni privi di NCC.

Dalla precedente rilevazione del 2019, la dotazione media di taxi risultava essere di 0,51 taxi/1000 ab. (cioè, 1 taxi ogni 2.000 abitanti).

Nel settore delle autolinee di media e lunga percorrenza, le principali rotte nazionali, secondo il rapporto Traspol, pubblicato in collaborazione con Checkmybus.it, risulta che nel secondo semestre 2021, le principali rotte cercate (>5% sul totale delle ricerche effettuate), escludendo gli spostamenti che hanno quale origine/destinazione un aeroporto, interessano - sulla base dei dati raccolti sulla piattaforma - essenzialmente i collegamenti Lazio/Abruzzo e Lazio/Calabria (nel secondo semestre 2020 tra le rotte più cercate rientravano anche le relazioni: Lombardia/Calabria, Campania/Puglia e Abruzzo/Calabria).

Per quanto riguarda le rotte per i sistemi aeroportuali, la tratta Piemonte/Lombardia si conferma quella più cercata per il nord Italia (ricerche superiori al 10%). I dati che riguardano i poli aeroportuali vedono

confermati quali principali bacini interessati quello da e verso la Lombardia e quello da e verso la Puglia. Si segnala che la relazione Puglia - Basilicata è cresciuta rispetto al 2020 e nel secondo semestre 2021 supera il 10% di ricerche. Per il sistema aeroportuale romano si confermano i collegamenti principalmente per le relazioni: Lazio/Abruzzo, Lazio/ Marche e Lazio/Campania.

Nel contesto sopra delineato, si rileva come il rischio maggiore cui risulta esposta l'Autorità, in quanto regolatore economico del settore dei trasporti, sia principalmente il rischio della "cattura del regolatore". Infatti, l'attività di regolazione economica è soggetta a rischi differenti rispetto a quelli propri delle attività di prestazioni di servizi al cittadino, e dell'attività amministrativa generalmente intesa. Quindi – al di là delle aree di rischio connesse agli aspetti meramente gestionali, relative alla gestione delle risorse umane, all'amministrazione e all'acquisto di beni e servizi, peraltro di entità molto ridotta, per le quali le caratteristiche sono comuni a quelle presenti nelle altre pubbliche amministrazioni – le aree di rischio su cui sarà incentrato il presente PTPCT sono aree di rischio specifiche, connesse alle attività istituzionali di competenza dell'Autorità, descritte nel successivo capitolo.

Nella definizione delle aree di rischio e nella conseguente individuazione delle misure di prevenzione si sono valutate, altresì, le conseguenze che l'evento produce:

- a) sull'Autorità;
- b) sugli *stakeholders*, atteso che per valutare le conseguenze dell'evento corruttivo, va valutato il rilievo sul contesto esterno in cui opera l'Autorità.

Le circostanze esterne possono, infatti, favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi: ciò sia in relazione al territorio di riferimento (che non sembra rilevare per il caso di specie), che in relazione ai portatori di interessi esterni all'amministrazione che qui si riportano.

Per quanto concerne i servizi di trasporto passeggeri su gomma i principali *stakeholders* di riferimento sono:

- 1) imprese di trasporto passeggeri su gomma;
- 2) comuni capoluogo di provincia;
- 3) città metropolitane;
- 4) comuni di bacini aeroportuali.

Quanto al settore ferroviario i principali *stakeholders* di riferimento sono:

- 1) imprese ferroviarie;
- 2) associazioni di imprese ferroviarie;
- 3) gestori di infrastrutture ferroviarie;
- 4) imprese operanti nell'ambito dell'interporto, inteso, quest'ultimo, come un complesso organico di strutture e servizi integrati, finalizzati allo scambio di merci tra le diverse modalità del trasporto.

Per quel che concerne invece il settore aeroportuale, i principali *stakeholders* di riferimento sono rappresentati da:

- 1) imprese di trasporto aereo;
- 2) associazioni di imprese di trasporto aereo;
- 3) gestori di infrastrutture aeroportuali;
- 4) associazioni di gestori di infrastrutture aeroportuali;
- 5) ENAC.

Per il settore autostradale, i principali *stakeholders* di riferimento sono:

- 1) concessionari della rete autostradale;
- 2) ANAS;
- 3) AISCAT;

- 4) Operatori Trasporti Eccezionali;
- 5) Regioni;
- 6) Città metropolitane;
- 7) Comuni.

I principali *stakeholders* di riferimento del settore portuale sono rappresentati da:

- 1) Autorità di sistema portuale;
- 2) imprese di trasporto marittimo;
- 3) associazioni di imprese di trasporto marittimo;
- 4) gestori di infrastrutture portuali;
- 5) associazioni di gestori di infrastrutture portuali.

L'Autorità si relaziona altresì con una pluralità di cittadini e/o comitati o associazioni di cittadini per quanto riguarda la trattazione dei reclami e/o segnalazioni in materia di tutela dei passeggeri.

Nell'ambito del processo di finanziamento dell'Autorità, i principali *stakeholders* sono i seguenti:

- 1) Agens;
- 2) AICAI;
- 3) Aiscat;
- 4) Alis;
- 5) Altroconsumo
- 6) Anav;
- 7) Anita;
- 8) Assaeroporti;
- 9) Assarmatori;
- 10) Assiterminal;
- 11) Assoferr;
- 12) Assotir;
- 13) Asstra;
- 14) Centro Europeo Consumatori Italia;
- 15) Centro Tutela Consumatori Utenti;
- 16) Cittadinanzattiva;
- 17) CNA Fita;
- 18) Codacons;
- 19) Confartigianato trasporti;
- 20) Confetra;
- 21) Confitarma;
- 22) Conftrasporto;
- 23) FAI;
- 24) Federagenti;
- 25) Federconsumatori;
- 26) Federlogistica;
- 27) Federtrasporto;
- 28) Fedespedi;
- 29) Fedit;
- 30) FIAP;

- 31) FISE Uniport;
- 32) IATA;
- 33) IBAR;
- 34) gestori delle infrastrutture di trasporto;
- 35) imprese ferroviarie;
- 36) imprese marittime;
- 37) imprese del trasporto aereo;
- 38) imprese del trasporto passeggeri su strada;
- 39) Legacoop;
- 40) Movimento consumatori;
- 41) SNA Casartigiani;
- 42) UNITAI;
- 43) UIR;
- 44) U.Di.Con A.P.S.;
- 45) Unatras;
- 46) Unione Nazionale Consumatori APS.

Con riferimento, infine, alle proprie attività istituzionali, l'Autorità interagisce con i due rami del Parlamento relativamente alla presentazione del Rapporto Annuale e con le competenti Commissioni, la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i singoli Ministeri e gli Enti territoriali. L'Autorità interagisce, inoltre, con le altre Autorità amministrative indipendenti.

#### **4.3 Il PTPCT nel contesto dell'Autorità.**

Il PTPCT costituisce lo strumento specifico adottato dall'Autorità in adempimento della normativa vigente per favorire la prevenzione ed il contrasto della corruzione, nonché per promuovere la legalità della propria attività allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento dovuto a tali aspetti.

Si conferma, analogamente a quanto previsto nelle annualità precedenti, che le situazioni rilevanti ai fini di quanto previsto nel presente PTPCT sono più ampie rispetto alle fattispecie penalistiche, tanto da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione, disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui si evidenzia un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero dello sviamento dell'azione amministrativa, indipendentemente dalla circostanza che tali azioni abbiano o meno successo.

Attraverso l'attività di annuale aggiornamento e sviluppo della mappatura dei processi e delle attività di competenza dell'Autorità, svoltasi con il supporto dei dirigenti responsabili delle stesse, si è proceduto all'individuazione o alla conferma delle aree a più elevato rischio di corruzione al fine di individuare, in relazione ad esse, specifiche misure di prevenzione della corruzione.

Sebbene l'Autorità sia da ritenersi meno esposta ai rischi corruttivi rispetto ad amministrazioni di più ampie dimensioni e di maggiore complessità organizzativa, si ritiene di confermare che le precipue funzioni e prerogative impongono di prestare particolare attenzione sugli specifici temi del segreto d'ufficio e del cd. rischio di "cattura del regolatore".

Riguardo al segreto d'ufficio si evidenzia che il bilanciamento tra la trasparenza e la riservatezza è una tematica particolarmente sensibile per i regolatori indipendenti, dal momento che l'attività esercitata comporta la raccolta di dati e informazioni di carattere finanziario, commerciale e industriale relativi al

mercato delle imprese regolate. La natura riservata di tali informazioni impone la necessità di garantire un severo esercizio del segreto d'ufficio, al fine di tutelare la concorrenza, gli investitori e la stabilità dei mercati. L'Autorità ha previsto, all'articolo 7 del Codice etico e all'articolo 2 del Codice disciplinare, gli obblighi gravanti sui dipendenti nell'ambito del segreto d'ufficio, dettando prescrizioni stringenti e coerenti con i procedimenti dell'Autorità e ha altresì stabilito, nello stesso Codice disciplinare, specifiche sanzioni in capo ai dipendenti in caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi.

Sempre con riferimento al tema del segreto d'ufficio, l'Autorità ha adottato una specifica *policy* per il corretto utilizzo degli strumenti informatici in dotazione ai dipendenti e collaboratori, con la previsione di specifiche misure di sicurezza e di limitazione di accesso ai soli dispositivi aziendali.

Nel biennio 2025-2026 è prevista l'adozione di una ulteriore *policy* per la classificazione della riservatezza dei documenti.

Riguardo al tema relativo al rischio di "cattura del regolatore", esso si può manifestare generalmente sotto i seguenti aspetti:

- predisposizione di misure di regolazione non adeguate, tecnicamente non corrette, frutto di valutazioni viziate al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- interferenze esterne da parte dei soggetti portatori di interessi di categoria o coinvolti nei procedimenti;
- fissazione di metodologie non adeguate, frutto di valutazioni tecnicamente non corrette, viziate al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- pareri viziosi per favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- omissione della valutazione o valutazione viziosa circa la necessità di imporre la separazione contabile delle imprese integrate al fine di favorire determinati soggetti;
- rilascio delle autorizzazioni in assenza dei presupposti necessari, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- svolgimento delle attività in violazione del principio dell'imparzialità e della terzietà, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti;
- ritardo nella conclusione dei procedimenti, al fine di favorire determinati soggetti o categorie di soggetti.

L'Autorità, con l'adozione del Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, adottato con Delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014, ha disciplinato le fasi dei vari procedimenti, anche di tipo regolatorio, in modo da assicurare un ampio riconoscimento delle garanzie partecipative dei portatori d'interesse, che costituisce un importante presidio al rischio corruttivo. Detto Regolamento disciplina altresì, all'articolo 9, il segreto d'ufficio, stabilendo che le "informazioni acquisite nel corso dei procedimenti e in particolare nello svolgimento delle attività di indagine, ispettive, vigilanza, controllo, sanzionatorie, interdittive, sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri dell'Autorità. Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge".

Il segreto d'ufficio viene tutelato anche dal vigente Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità, approvato con Delibera n. 11/2017 del 25 gennaio 2017, laddove, all'articolo 5, comma 5, viene specificato che "5. La documentazione e gli altri elementi acquisiti in applicazione del presente regolamento possono essere utilizzati soltanto per lo scopo per il quale sono stati richiesti e sono tutelati dal segreto d'ufficio ai sensi della normativa vigente".

Nell'ambito del segreto d'ufficio si segnala, ancora, il vigente Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con Delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014 e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 27, ai sensi del quale *"1. Tutte le informazioni raccolte in relazione ai procedimenti di cui al presente regolamento sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità dalla legge, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge"*.

Da ultimo, si evidenzia che anche il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, adottato con Delibera n. 146/2023 del 28 settembre 2023, prevede, all'articolo 16, che *"Le informazioni raccolte nel corso del procedimento e nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6 sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere utilizzate soltanto per l'esercizio dei poteri attribuiti all'Autorità dalla legge, fatti salvi gli obblighi di denuncia, segnalazione e collaborazione previsti dalla legge"*.

Oltre a quanto sopra rappresentato si aggiungono una serie di azioni messe in campo nel corso degli anni precedenti e tuttora vigenti che, nel loro complesso, contribuiscono a contrastare in via generale i possibili fenomeni di *mala gestio*. Ci si riferisce, in particolare:

- (i) all'adozione di un sistema di valutazione delle prestazioni del personale che attribuisce ad un Nucleo di valutazione indipendente, interamente composto da soggetti esterni all'Autorità, un ruolo di centrale importanza in tema di valutazione delle *performance* individuale e organizzativa, ai fini del riconoscimento del premio di risultato annuale al personale e delle progressioni di carriera annuali;
- (ii) all'adozione del sopra richiamato Codice etico, le cui disposizioni si applicano, oltre che ai dipendenti dell'Autorità, anche ai soggetti titolari di un rapporto di consulenza, di collaborazione o di altro rapporto comunque denominato che, a qualsiasi titolo, comporti la prestazione di opera, anche temporanea, presso l'Autorità, nonché, per quanto compatibili, ai prestatori di servizi e alle persone autorizzate a frequentare l'Autorità per effettuare periodi di praticantato, studi o ricerche; la corretta ed imparziale interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel Codice etico è assicurata dal Garante etico, nominato dall'Autorità;
- (iii) alla separazione, nella concezione dello svolgimento dei procedimenti e delle attività poste in essere dall'Autorità, tra chi cura l'istruttoria del procedimento e chi assume la decisione finale. Per gli atti che sono adottati dal Consiglio, detta separazione è rinvenibile nel distinguo tra l'Ufficio competente, da un lato, che propone l'adozione di un determinato atto in coerenza con l'esito dell'istruttoria condotta, e il Consiglio, dall'altro, che adotta l'atto finale. Occorre inoltre tenere conto che la proposta viene esaminata dal Segretario generale, nella sua funzione di collegamento tra la struttura e il vertice dell'Autorità e che l'Ufficio Affari legali e contenzioso svolge la funzione di verifica giuridica degli atti. L'attività dell'Ufficio competente vede inoltre, al suo interno, il coinvolgimento di più figure: il Funzionario o più Funzionari che di norma istruiscono il procedimento, il responsabile del procedimento e il Dirigente responsabile dell'Ufficio, fermo restando che alcune di queste figure possono anche sovrapporsi tra di loro;
- (iv) all'adozione di un Regolamento di organizzazione e funzionamento teso a incrociare e a bilanciare le competenze in modo tale che nessun procedimento abbia come responsabile un unico attore, attraverso il previsto coinvolgimento, oltre che dell'Ufficio cui è attribuita la competenza tecnica e la responsabilità specifica, di Uffici con competenze trasversali quali sono, ad esempio, il già menzionato l'Ufficio Affari legali e contenzioso, l'Ufficio Analisi del

- funzionamento dei mercati e impatto della regolazione e l'Ufficio Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati;
- (v) all'adozione del Codice disciplinare, le cui disposizioni si applicano ai dipendenti di ruolo dell'Autorità nonché, in quanto compatibili, al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e a coloro che operano presso l'Autorità in posizione di comando o distacco da altre pubbliche amministrazioni, istituti e organismi pubblici o privati;
  - (vi) all'adozione, infine, di un Regolamento sulle progressioni di carriera del personale dell'Autorità che, a partire dall'anno 2021, si basa su un differente e distinto sistema di valutazione rispetto a quello sopra citato di valutazione della *performance* finalizzato all'erogazione del premio di risultato. Detto sistema prevede che le proposte di progressione di carriera formulate dai responsabili delle unità organizzative per ciascun dipendente vengano trasmesse ed esaminate da una Commissione costituita dal Nucleo di valutazione e dal Segretario generale. Le progressioni così verificate vengono poi attribuite al personale con Delibera del Consiglio dell'Autorità, su proposta del Segretario generale;
  - (vii) alla crescente digitalizzazione dei processi attraverso uno specifico sistema gestionale al quale sono anche collegati specifici indicatori di monitoraggio.

## 5. Metodologia adottata per la predisposizione del PTPCT.

Il processo di predisposizione del PTPCT si è articolato in quattro fasi:

- 1) verifica e aggiornamento della mappatura dei processi e delle attività e contestuale analisi dei rischi;
- 2) definizione degli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la trasparenza;
- 3) conferma, aggiornamento, modifica ed integrazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo (generali e specifiche);
- 4) stesura del PTPCT.

### 5.1 Verifica e aggiornamento della mappatura dei processi e delle attività. Analisi dei rischi.

Come raccomandato da ANAC nel PNA 2022, l'attività di mappatura dei processi, quale parte fondamentale dell'analisi del contesto interno, è l'attività propedeutica all'identificazione dei rischi corruttivi che si generano attraverso le attività svolte ed è essenziale ai fini della programmazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione.

Tenendo conto di tutti gli ambiti di attività di competenza dell'Autorità, prima di procedere all'analisi dei rischi di corruzione si è provveduto quindi ad una ulteriore verifica ed aggiornamento della mappatura dei processi che caratterizzano le attività dell'Autorità, al fine di individuare i processi e le attività a maggior rischio di corruzione.

Per la verifica e l'aggiornamento della mappatura dei processi sono stati coinvolti i Dirigenti responsabili degli Uffici dell'Autorità, analogamente a quanto avvenuto per i precedenti PTPCT.

Inoltre, come raccomandato nel PNA 2022, laddove non compresi tra i processi rilevanti per l'attuazione del PNRR e dei fondi strutturali e collegati agli obiettivi di performance, nell'attività di verifica della mappatura dei processi si è tenuto conto anche del risultato del monitoraggio svolto sui precedenti PTPCT dell'Autorità. Dopo il completamento della suddetta attività si è giunti all'individuazione delle aree di rischio quale risultato di un processo complesso basato sulle direttrici contenute nella Legge e negli atti di indirizzo dell'ANAC.

In particolare, la Legge (cfr. art. 1, comma 16) ha individuato una serie di attività/procedimenti che, per loro caratteristiche intrinseche, afferiscono a processi che si caratterizzano per l'ampio livello di discrezionalità di cui gode l'amministrazione e vengono perciò considerati dal legislatore ad alto rischio di corruzione senza necessità, quindi, di procedere alla mappatura degli stessi. Rientrano tra le attività a più alto rischio corruttivo tipizzate dal legislatore le seguenti:

- a) rilascio di autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici privati;
- d) concorsi e prove preselettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.

Oltre alle aree sopra elencate, definite "obbligatorie", l'ANAC, nell'aggiornamento 2015 al PNA e nel PNA 2022, ha individuato ulteriori attività/procedimenti "riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi" afferenti a processi che si caratterizzano per il notevole impatto socio-economico rivestito anche in relazione alla gestione di risorse finanziarie. Trattasi delle seguenti:

- a) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- b) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- c) incarichi e nomine;

d) affari legali e contenzioso.

Si conferma che i processi individuati come ad alto rischio dall'art. 1, comma 16, lettera b), della Legge [scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici], rilevano per l'Autorità limitatamente all'affidamento dei servizi e delle forniture.

Nell'ambito dell'aggiornamento e dello sviluppo della mappatura dei processi e delle attività di competenza dell'Autorità, in coerenza con quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della Legge, laddove prescrive che *"Il Piano [... individua] le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti ..."*, si è avviata, analogamente a quanto già avvenuto nell'ambito dei precedenti PTPCT, un'attività istruttoria, a mezzo della collaborazione con tutti i Dirigenti responsabili degli Uffici dell'Autorità.

A tale riguardo è stata inviata dal RPCT a tutti i Dirigenti degli Uffici una nota nella quale si richiedeva un eventuale aggiornamento e uno sviluppo della mappatura dei processi e delle attività contenuti nel PTPCT vigente, indicando, nell'ambito della valutazione del rischio connesso alle singole attività comprese in un determinato processo: (i) gli indicatori di stima del livello del rischio secondo la scala "Alto/Medio/Basso" comprensiva della relativa motivazione; (ii) la proposta di conferma o di modifica o integrazione delle misure di prevenzione della corruzione già previste nel vigente PTPCT dell'Autorità; (iii) la conferma o l'eventuale modifica/integrazione della parte relativa alla "Descrizione del rischio" connesso a ciascuna attività di competenza. Tale attività è stata svolta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 1 del PNA 2019 e nell'Allegato 1 al PNA 2022; in particolare, ciascun Dirigente ha effettuato una stima del livello di rischio corruttivo – secondo la citata scala "Alto/Medio/Basso" – delle attività di propria competenza e in coordinamento con i Dirigenti responsabili delle attività trasversali sulla base dei seguenti indicatori: (i) livello di interesse "esterno"; (ii) grado di discrezionalità del decisore interno all'Autorità; (iii) manifestazioni di eventi corruttivi in passato; (iv) opacità del processo decisionale; (v) livello di collaborazione del responsabile del processo/attività; (vi) grado di attuazione delle misure di trattamento dei rischi corruttivi. Contestualmente i Dirigenti hanno confermato o modificato o integrato le misure di prevenzione del rischio già presenti nel precedente PTPCT.

In esito all'attività svolta dai Dirigenti responsabili degli Uffici, il RPCT ha formulato un giudizio sintetico di tipo qualitativo complessivo sul livello di esposizione al rischio di ciascuna attività confermando o modificando la tipologia di misure generali e/o specifiche di prevenzione della corruzione riferite alle attività oggetto di analisi proposte dai Dirigenti, nonché aggiornando, per ciascuna di esse, gli indicatori di monitoraggio, i tempi di realizzazione delle misure individuate e gli Uffici responsabili dell'attuazione delle stesse, proseguendo nell'attività di semplificazione delle misure, alla luce di quanto indicato da ANAC nel PNA 2022, secondo il quale occorrono poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati.

L'istruttoria è stata condotta per i seguenti Uffici:

- a) Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali;
- b) Accesso alle infrastrutture ferroviarie e portuali;
- c) Affari europei e relazioni internazionali;
- d) Affari legali e contenzioso;
- e) Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione;
- f) Bilancio, contabilità e autofinanziamento;

- g) Conciliazioni e contenuto minimo dei diritti degli utenti;
- h) Diritti dei passeggeri;
- i) Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale;
- j) Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dati;
- k) Regolazione economica dei servizi di mobilità;
- l) Risorse umane e affari generali;
- m) Vigilanza e sanzioni.

Le attività degli Uffici sono riportate nei relativi articoli del vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità (ROF).

Nell'Allegato 2 del presente PTPCT è contenuta la mappatura dei processi e delle attività dell'Autorità per i quali si è valutata la sussistenza del rischio corruttivo, con la descrizione del rischio corruttivo ad essi connessi, il relativo grado di rischio associato e le misure specifiche che costituiscono presidio corruttivo.

Di seguito viene riportata una sintesi di quanto più dettagliatamente indicato nel citato Allegato 2, per i diversi Uffici e Servizi previsti dal ROF.

**a) Ufficio Accesso alle infrastrutture aeroportuali e alle reti autostradali (ARA)**

Gli eventi rischiosi, trattandosi di attività di regolazione prevalentemente economica ad alto grado di discrezionalità tecnica, sono riferibili in generale al rischio di "cattura del regolatore" e al c.d. livello di interesse "esterno" così come definito dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019.

**b) Ufficio Accesso alle infrastrutture ferroviarie e portuali (AFP)**

Anche per tale Ufficio, gli eventi rischiosi, trattandosi di attività di regolazione prevalentemente economica ad alto grado di discrezionalità tecnica, sono riferibili in generale al rischio di "cattura del regolatore" e al c.d. livello di interesse "esterno" così come definito dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019.

**c) Ufficio Affari europei e relazioni internazionali (AERI)**

Nell'ambito delle attività svolte dall'ufficio AERI a livello europeo e internazionale, nonostante la delicatezza e la rilevanza delle questioni trattate, non sembra che si possano riscontrare i caratteri strutturali e funzionali propri dei processi a maggior rischio corruttivo e per tali ragioni si conferma l'esclusione delle attività dell'Ufficio tra quelle a maggior rischio di corruzione.

**d) Ufficio Affari legali e contenzioso (GIUR)**

Per quanto concerne l'attribuzione del livello di rischio alle attività dell'Ufficio in esame, è d'uopo ricordare come l'ANAC abbia incluso gli "Affari legali e contenzioso" tra le aree di rischio c.d. "obbligatorie". L'attività di verifica della mappatura dei processi/attività ha consentito di confermare tale assunto. L'Ufficio è tenuto ad assicurare la qualità giuridica degli atti del Consiglio e, pertanto, partecipa attivamente alla formazione degli atti dell'Autorità da parte degli Uffici istruttori, rilevando eventuali criticità già nella fase propedeutica alla trasmissione degli atti al Consiglio per la loro approvazione. Tale impostazione procedurale contribuisce a garantire un presidio contro eventuali rischi di cattiva amministrazione. Nella gestione del contenzioso, l'Ufficio assicura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato fornendo i rapporti difensivi e i documenti utili al patrocinio dell'Autorità dinanzi alla giustizia amministrativa, ordinaria e tributaria. Il confronto con l'Avvocatura dello Stato garantisce anch'esso presidio contro i rischi di cattiva amministrazione.

**e) Ufficio Analisi del funzionamento dei mercati e impatto della regolazione (ECN)**

Per tale Ufficio gli eventi rischiosi, trattandosi di attività strettamente connessa a quella di regolazione prevalentemente economica ad alto grado di discrezionalità tecnica, sono riferibili in generale al rischio di "cattura del regolatore" e al c.d. livello di interesse "esterno" così come definito dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019.

**f) Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento (CBA)**

Le attività dell'Ufficio rientrano fra quelle c.d. obbligatorie riconducibili ad aree con alto livello di probabilità di eventi rischiosi, essendo evidenti i possibili rischi che consistono nell'accettazione di regalie, compensi, utilità o altri vantaggi da parte dei funzionari incaricati o, nei casi, più gravi, anche nella corresponsione di utilità per "orientare" l'attività dell'Ufficio al perseguimento di finalità diverse rispetto agli interessi istituzionali dell'Autorità.

**g) Ufficio Conciliazioni e contenuto minimo degli utenti (CMD)**

Trattandosi di attività prevalentemente regolatoria, sono insiti i medesimi eventi corruttivi sopra riportati per i procedimenti di natura regolatoria caratterizzati da un alto indice di discrezionalità tecnica. A partire dal 2023, l'Ufficio è tenuto a gestire le controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi della nuova competenza dell'Autorità conferita con l'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021". Al riguardo, il rischio corruttivo è stato valutato "medio".

**h) Ufficio Diritti dei passeggeri (DDU)**

Trattandosi di attività di valutazione di reclami e segnalazioni che possono condurre all'avvio o all'archiviazione di procedimenti sanzionatori, sono confermate le valutazioni di rischi e le misure di controllo che già erano state previste nelle precedenti edizioni del PTPCT.

**i) Ufficio Informatica, telecomunicazioni e trasformazione digitale (ICT)**

Per tale Ufficio sono confermati i rischi legati alla sicurezza e il trattamento dei dati sensibili e riservati, ed in tal senso sono confermate le misure di prevenzione della corruzione concernenti la formazione a favore del personale preposto alla gestione delle attività analizzate, i controlli a campione da parte del RPCT e le opportune misure di regolamentazione.

**j) Ufficio Monitoraggio mercati, validazione modelli di regolazione, raccolta ed elaborazione dei dati (RED)**

Gli eventi rischiosi, trattandosi di attività propedeutica a quella di regolazione prevalentemente economica ad alto grado di discrezionalità tecnica, sono riferibili in generale al rischio di "cattura del regolatore" e al c.d. livello di interesse "esterno" così come definito dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019.

**k) Ufficio Regolazione economica dei servizi di mobilità (SMR)**

Trattandosi di attività prevalentemente regolatoria, sono insiti i medesimi eventi corruttivi sopra riportati per i procedimenti di natura regolatoria caratterizzati da un alto indice di discrezionalità tecnica.

**l) Ufficio Risorse Umane e affari generali (RUA)**

Nell'alveo delle attività e dei processi di competenza dell'Ufficio in esame, vi sono molte competenze a medio rischio corruttivo. Tra queste, certamente, rientrano quelle relative all'approvvigionamento di beni e servizi

che vengono assicurati nel rispetto del vigente Codice dei contratti pubblici; così come, allo stesso modo, quelle relative alle procedure di reclutamento e gestione del personale.

Nell'ambito delle attività concernenti l'approvvigionamento di beni e servizi, il dirigente responsabile dell'Ufficio RUA è individuato quale soggetto Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (di seguito: RASA).

Come da indicazioni di ANAC, le sopra citate attività rientrano fra quelle c.d. obbligatorie a maggior rischio di corruzione, essendo evidenti i possibili rischi che consistono nell'accettazione di regalie, compensi, utilità o altri vantaggi da parte dei funzionari incaricati o, nei casi, più gravi, anche nella corresponsione di tangenti per "orientare" l'attività dell'Ufficio al perseguimento di finalità che nulla hanno a che fare con gli interessi istituzionali dell'Autorità; senza considerare i pericoli insiti in situazioni di conflitti di interesse.

Come più sopra evidenziato, con l'aggiornamento 2023 al PNA 2022, ANAC ha inteso adeguare i contenuti dei rischi e delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza ad alcune disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, adottato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In particolare, nella sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento, ANAC è intervenuta laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovano più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni, ciò alla luce della circostanza che anche agli affidamenti ordinari godono in via permanente di procedure in precedenza introdotte in via "straordinaria" per far fronte all'emergenza Covid 19, prima, e alla tempestiva realizzazione del PNRR, dopo. ANAC identifica le possibili criticità nelle diverse fasi di vita del contratto e le misure per mitigarle che possono essere considerate dalle Amministrazioni nell'elaborazione dei propri PTPCT. Tali misure hanno carattere esemplificativo e possono essere adattate alle realtà organizzative delle amministrazioni, potendo queste ultime anche prevederne di ulteriori.

Per molte delle misure proposte, ANAC ha mantenuto la scelta di non fornire una specifica indicazione sul soggetto tenuto alla effettiva adozione delle stesse, lasciando al RPCT il compito di individuare nel PTPCT il soggetto/la struttura competente all'attuazione della misura, tenendo conto delle peculiarità e dell'assetto organizzativo dell'amministrazione di appartenenza.

#### **m) Ufficio Vigilanza e sanzioni (VIS)**

Gli esiti dell'aggiornamento della mappatura dei processi/attività hanno confermato l'inclusione, nell'area dei processi a medio rischio, anche quelli che possono produrre effetti sfavorevoli di diversa intensità per i destinatari, quali sono i processi di vigilanza, ispezione e/o sanzionatori di competenza dell'Autorità. In questo ambito, la circostanza che il processo/attività possa concludersi con l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, sfavorevole per il destinatario e che può manifestare diversi gradi di impatto economico a seconda dell'entità della sanzione comminata, enfatizza i "rischi" di sviamento dalla funzione pubblica che si intendono prevenire con le misure di prevenzione della corruzione previste nel presente PTPCT. Al riguardo, assume rilievo la modifica del Regolamento sanzionatorio dell'Autorità, operata con delibera n. 235/2022 del 1° dicembre 2022, e l'adozione del nuovo Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, approvato con la delibera n. 146/2023 del 28 settembre 2023, con le quali sono stati ulteriormente accentuati gli istituti di separazione tra funzione istruttoria, di competenza degli Uffici, e funzione decisoria, di competenza del Consiglio.

**n) Funzionario di cui all'art. 6, comma 7 del ROF**

Sono state trattate, inoltre, le funzioni di supporto organizzativo e segretariale alle riunioni del Consiglio, ai sensi dell'art. 6, comma 7 del ROF assicurate *"da un funzionario dell'Autorità all'uopo designato che svolge, altresì, le funzioni di segretario verbalizzante"* (da ora: Funzionario). Con riferimento alla possibile ricorrenza di rischi corruttivi in riferimento ai processi di competenza del Funzionario, si conferma l'esclusione di tali attività nell'alveo dei processi/procedimenti a maggior rischio di corruzione. Si evidenzia, infatti, che le attività di conservazione e documentazione degli originali degli atti del Consiglio non possono, da un punto di vista strutturale, annoverarsi tra i procedimenti amministrativi, né tra i processi in senso stretto. Tuttavia, in considerazione del carattere riservato dei documenti che vengono trattati nell'ambito delle funzioni segretariali del Consiglio, è necessario presidiare gli obblighi di segretezza con riferimento alle mansioni d'Ufficio svolte, dovendosi scongiurare i profili di rischio riconnessi alla violazione del segreto d'ufficio.

**a) Servizio comunicazione e stampa.**

Il Servizio coadiuva direttamente il Presidente e il Consiglio e gestisce i processi di comunicazione interna ed esterna. Inoltre, di concerto con il Portavoce, gestisce i rapporti con la stampa e gli altri organi di informazione. Nell'ambito delle attività svolte dal Servizio, nonostante la delicatezza e la rilevanza delle questioni trattate non sembra che si possano riscontrare i caratteri strutturali e funzionali propri dei processi a maggior rischio corruttivo e per tali ragioni si conferma l'esclusione dell'attività del Servizio tra quelle a maggior rischio di corruzione.

**b) Servizio Affari istituzionali e relazioni esterne.**

Nell'ambito delle attività svolte dal Servizio in merito ai rapporti istituzionali svolti a livello nazionale, nonostante la delicatezza e la rilevanza delle questioni trattate, non sembra che si possano riscontrare i caratteri strutturali e funzionali propri dei processi a maggior rischio corruttivo e per tali ragioni si conferma l'esclusione dell'attività del Servizio tra quelle a maggior rischio di corruzione, ad eccezione delle attività riconducibili alle audizioni dinanzi alle Commissioni Parlamentari e alla redazione del Rapporto Annuale al Parlamento, il cui potenziale rischio è stato stimato di livello medio.

**5.2 Gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.**

Gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione e lo sviluppo della trasparenza, definiti, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della Legge, dall'Organo di indirizzo, e cioè dal Consiglio, costituiscono contenuto necessario del presente PTPCT e degli altri documenti di programmazione strategico-gestionale dell'Autorità. A tale riguardo il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 24 gennaio 2025, ha approvato gli Obiettivi programmatici per il biennio 2025-2026. Tali atti prevedono, tra gli obiettivi individuati, le seguenti azioni: i) conferma della graduale semplificazione delle misure previste nei PTPCT e dell'implementazione del relativo sistema di monitoraggio; ii) consolidamento della Banca dati relativa al contributo per il funzionamento dell'Autorità; iii) mappatura delle attività svolte dagli Uffici dell'Autorità, con associazione di indicatori a processi e procedimenti e conseguente valutazione dei carichi di lavoro e della coerente assegnazione delle risorse umane disponibili; iv) revisione e razionalizzazione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi; v) introduzione di una tecnologia dedicata al *Business process management*.

**5.3 Conferma, aggiornamento, modifica ed integrazione delle misure di prevenzione del rischio corruttivo (generali e specifiche).**

La successiva fase di predisposizione del presente PTPCT ha riguardato la conferma, la modifica, l'aggiornamento o l'integrazione delle misure di prevenzione della corruzione, volte a comprendere la definizione degli strumenti di risposta al rischio, la progettazione delle misure di prevenzione specifiche da attuare, "concrete, sostenibili e verificabili"<sup>6</sup> e l'identificazione del Responsabile, ovvero del soggetto o dei soggetti che hanno la responsabilità di attivare la misura descritta, nonché delle tempistiche di realizzazione delle misure e dei relativi indicatori di monitoraggio.

In particolare il RPCT, a seguito delle proposte pervenute dai Dirigenti responsabili degli Uffici sulla stima del livello rischio legato alle attività e ai processi di rispettiva competenza, come meglio descritti nel paragrafo 5.1, dopo aver formulato un giudizio sintetico di tipo qualitativo complessivo sul livello di esposizione al rischio di ciascuna attività secondo la scala "Alto/Medio/Basso", ha confermato, modificato o integrato la tipologia di misure generali e/o specifiche di prevenzione della corruzione riferite alle attività oggetto di analisi proposte dai Dirigenti, specificando, per ciascuna di esse, gli indicatori di monitoraggio, i tempi di realizzazione delle misure individuate e gli Uffici responsabili dell'attuazione delle stesse, secondo i suggerimenti forniti dall'ANAC nel PNA 2022. Le misure di prevenzione della corruzione generali e specifiche da attuarsi nel triennio 2025-2027 o già attuate negli anni precedenti sono state, inoltre, classificate, secondo le tipologie suggerite dall'ANAC, come misure di controllo, di trasparenza, di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, di regolamentazione, di semplificazione, di formazione, di rotazione e di disciplina del conflitto di interessi.

### 5.3.1 Misure generali di prevenzione della corruzione.

Le misure per la prevenzione della corruzione di carattere generale si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'Autorità nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo. Esse si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera Autorità. Le misure di prevenzione specifiche riguardano, invece, le singole attività riconducibili ai processi a potenziale rischio corruttivo.

Si prevedono, per il triennio 2025-2027, le seguenti misure di carattere generale:

- 1) il Programma per la trasparenza;
- 2) il Codice etico, il Codice disciplinare e la disciplina del conflitto d'interesse;
- 3) la formazione del personale e la comunicazione del PTPCT;
- 4) la rotazione straordinaria del personale;
- 5) la rotazione ordinaria del personale;
- 6) la formazione di commissioni e l'assegnazione agli uffici;
- 7) la segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (*whistleblowing*);
- 8) le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- 9) la disciplina della c.d. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*);
- 10) l'informatizzazione dei processi e l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti;
- 11) i patti di integrità.

#### 5.3.1.1 Il Programma per la trasparenza.

Il Programma per la trasparenza rientra tra le più importanti misure generali di prevenzione della corruzione nell'ambito dell'attività e delle funzioni di competenza dell'Autorità.

---

<sup>6</sup> Determinazione n. 12/2015 dell'ANAC, punto 6, lettera d).

La pubblicazione costante e tempestiva sul sito *web* istituzionale di informazioni e dati sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Come previsto dall'ANAC, il PTPCT deve contenere una specifica sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, *"...con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati"*. Nel Programma per la trasparenza contenuto nell'Allegato 1 del presente PTPCT sono state previste le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e successive modificazioni, con l'integrazione relativa alla pubblicazione di ulteriori dati di interesse per gli *stakeholders* esterni ed interni.

In tema di trasparenza, si segnala che nell'anno 2024 non sono pervenute al RPCT istanze di accesso civico ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, mentre è pervenuta una sola istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto.

Per quanto riguarda la trasparenza dei contratti pubblici, ANAC, già nel PNA 2022, aveva rivisto le modalità di pubblicazione (*"Allegato 9"* della Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023). Esse non vengono più pubblicate sui siti delle amministrazioni in ordine temporale di emanazione degli atti, ma ordinando le pubblicazioni per appalto, in modo che l'utente e il cittadino possano conoscere l'evolversi di un contratto pubblico, con allegati tutti gli atti di riferimento.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023 (art. 28 - *Trasparenza dei contratti pubblici*) ha riscritto nuovamente gli obblighi di trasparenza nel settore dei contratti pubblici - che devono essere attuati a mezzo di specifici obblighi di trasmissione e pubblicazione a carico di stazioni appaltanti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto trasparenza (art. 37 d.lgs. 33/2013 - *Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*) - e ha affidato ad ANAC il compito di meglio definirli con proprio provvedimento.

Con Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, come modificata e integrata con Delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, ANAC ha adottato il provvedimento che individua i documenti, i dati e le informazioni relativi alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici oggetto di trasparenza ai fini e per gli effetti dell'articolo 28 del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 37 del decreto trasparenza e le modalità con le quali ottemperare ai suddetti obblighi. Tale provvedimento ha acquistato efficacia dal 1° gennaio 2024, mentre fino al 31 dicembre 2023 le stazioni appaltanti assicuravano la trasparenza dei contratti pubblici come declinata nell'*"Allegato 9"* della Delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023.

Si evidenzia, ancora, che con l'aggiornamento al PNA 2023, di recente approvato, ANAC è intervenuta per chiarire i distinti regimi di pubblicazione dei dati in relazione all'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023).

Con l'avvio della piena digitalizzazione dei contratti pubblici a partire dal 1° gennaio 2024, sono state introdotte rilevanti novità dal punto di vista degli obblighi di pubblicazione.

Per i contratti con bandi ed avvisi pubblicati dal 1° gennaio 2024 le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la trasparenza dei dati relativi ai contratti pubblici prevista dal d.lgs. 33/2013 comunicando tempestivamente – per mezzo delle piattaforme digitali certificate - alla BDNCP tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 10 della Delibera ANAC n. 261/2023 del 20 giugno 2023.

Concretamente le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a pubblicare nella sezione *"Amministrazione trasparente"* del proprio sito un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto contenuti nella BDNCP. Ciò premesso, è in corso di completa attuazione

da parte dell'Autorità l'adeguamento alla nuova normativa all'interno del sistema informativo integrato attualmente in uso, ad opera dei diversi uffici coinvolti (RUA e ICT).

Avuto riguardo, più in generale, alle modalità di pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa vigente, si rileva che l'Autorità ad adeguare le sezioni della pagina "Amministrazione Trasparente" sulla base dei primi tre schemi di pubblicazione dei dati che ANAC ha adottato con la Delibera del Consiglio n. 495 del 25 settembre 2024, relativi a: utilizzo delle risorse pubbliche; organizzazione delle pubbliche amministrazioni; controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione. Con la medesima Delibera ANAC ha altresì approvato il documento recante "Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex. D.lgs. n. 33/2013", contenente indicazioni utili per la pubblicazione su requisiti di qualità dei dati, procedure di validazione, controlli anche sostitutivi e meccanismi di garanzia attivabili su richiesta di chiunque vi abbia interesse. Nell'ambito della citata Delibera, ANAC ha concesso alle amministrazioni/enti un periodo transitorio di 12 mesi, per procedere all'aggiornamento delle sezioni dei siti web istituzionali rispetto ai predetti schemi, al fine di venire incontro alle esigenze manifestate dalle amministrazioni/enti di avere maggiore tempo per adeguare i propri sistemi. Al termine di tale periodo, i dati dovranno essere pubblicati in conformità agli standard adottati da ANAC. Quest'ultima potrà - al termine del periodo indicato - esercitare la propria attività di vigilanza verificando il mancato utilizzo dei già menzionati schemi. Si rappresenta, infine che, con la citata Delibera, ANAC ha messo a disposizione delle amministrazioni/enti anche gli altri schemi elaborati, ma non allo stato definitivamente approvati, relativi agli ulteriori obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, al fine di un eventuale perfezionamento dei suddetti schemi alla luce dell'esperienza pilota da parte delle amministrazioni/enti che avranno aderito spontaneamente alla sperimentazione nel periodo transitorio di 12 mesi.

Per i dettagli relativi all'attuazione della misura generale della trasparenza, si rimanda al Programma di cui all'Allegato 1 del presente PTPCT.

### **5.3.1.2 Il Codice etico, il Codice disciplinare e la disciplina del conflitto d'interesse.**

Nell'ambito delle misure generali di prevenzione della corruzione l'Autorità ha adottato, con Delibera n. 58/2015 del 22 luglio 2015, il proprio Codice etico, in coerenza con quanto ribadito dall'ANAC nell'aggiornamento 2018 del PNA. Le disposizioni ivi previste si applicano a tutti i dipendenti dell'Autorità e ai soggetti titolari di un rapporto di consulenza, di collaborazione o di altro rapporto comunque denominato che, a qualsiasi titolo, comporti la prestazione di opera, anche temporanea, presso l'Autorità, nonché ai praticanti e/o ai tirocinanti. Le disposizioni del Codice etico si applicano, inoltre, al Presidente, ai Componenti e al Segretario generale dell'Autorità. L'Autorità, con Delibera n. 16/2022 del 27 gennaio 2022, ha conferito al Pres. Claudio Zucchelli l'incarico di Garante etico, per assicurare la corretta ed imparziale interpretazione ed applicazione delle disposizioni previste dal Codice etico. Detto incarico verrà a scadere all'inizio del 2025. A partire dall'anno 2020, il RPCT ha svolto delle verifiche a campione delle dichiarazioni rese dai dipendenti dell'Autorità in applicazione del citato Codice etico, selezionando quelle che, ad un primo esame, potevano presentare profili di criticità. Ulteriori verifiche a campione delle predette dichiarazioni sono state svolte dal RPCT anche nel corso degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024. Per il triennio 2025-2027 il RPCT proseguirà nelle verifiche sulle predette dichiarazioni, secondo le modalità già adottate negli anni precedenti.

Si evidenzia, infine, che l'Autorità, con Delibera n. 115/2019 del 31 luglio 2019, ha adottato il Codice disciplinare, le cui disposizioni si applicano ai dipendenti di ruolo dell'Autorità nonché, in quanto compatibili, al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e a coloro che operino presso l'Autorità in posizione di comando o distacco da altre pubbliche amministrazioni, istituti e organismi pubblici o privati. Il

Codice disciplinare prevede, nell'ambito degli obblighi che devono essere rispettati dai dipendenti, la prestazione della propria attività con diligenza, correttezza e spirito di collaborazione in conformità alle leggi, ai regolamenti, al Codice etico e alle altre disposizioni interne dell'Autorità, il non utilizzo a fini personali delle informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio e il mantenimento del segreto d'ufficio.

### **5.3.1.3 La formazione del personale e la comunicazione del PTPCT.**

La formazione del personale dell'Autorità costituisce una misura fondamentale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Autorità intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal PTPCT da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Così come avvenuto anche negli anni precedenti, su iniziativa del RPCT è stato aggiornato il materiale per il corso di formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza destinato al nuovo personale assunto dall'Autorità nel corso del 2024. Per il triennio 2025-2027 si intende confermare l'erogazione della formazione per ciascun nuovo dipendente assunto dall'Autorità sugli ambiti tematici concernenti la normativa, le pratiche in ambito di anticorruzione, di analisi e di gestione del rischio, PTPCT ed etica.

Si conferma, altresì, che nell'ambito del piano formativo per l'anno 2024 è stata favorita la partecipazione dei lavoratori alla formazione proposta dalla Scuola Nazionale dell'Amministrazione (di seguito: SNA); al riguardo, nel corso del medesimo anno, il personale ha partecipato ai corsi di formazione proposti dalla SNA e da altri enti per un numero complessivo di ore pari a oltre 50.

Nel corso del 2024 è proseguita la formazione nell'ambito del nuovo servizio di conciliazione di competenza dell'Autorità (cd. ADR), a mezzo dell'erogazione di un modulo formativo di base, pari a 20 ore, per n. 8 dipendenti, nonché di una formazione di aggiornamento di 3 ore per i 27 dipendenti che avevano beneficiato della formazione in materia nell'anno precedente.

Si segnala, ancora, che nel mese di novembre 2024 è stata organizzata una giornata di team building a favore del personale, dedicata all'abilitazione all'uso del defibrillatore, all'apprendimento delle tecniche di rianimazione cardio polmonare e delle manovre di disostruzione delle vie aeree del bambino e dell'adulto. A detta giornata hanno partecipato più di 70 dipendenti, oltre a 30 rappresentanti della Città di Torino, su invito dell'Autorità.

Nel corso del 2025 si prevede l'approvazione del nuovo Piano pluriennale della formazione a favore del personale dell'Autorità, nell'ambito del quale saranno inserite le attività formative coerenti con il presente PTPCT.

Nell'Allegato 2 del presente PTPCT sono inoltre programmate, per il triennio 2025-2027, specifiche iniziative formative nell'ambito di alcune attività a maggior rischio corruttivo.

Si prevede, infine, di svolgere, nell'anno 2025, un seminario per tutti i dipendenti dell'Autorità sui temi dell'etica pubblica.

Per quanto riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del PTPCT e delle misure in esso contenute, è stata aggiornata la sezione del portale intranet "*File sharing*", riservata al personale dell'Autorità, contenente tutta la documentazione relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, i cui contenuti sono stati implementati nel corso dell'anno 2024.

Sul piano della comunicazione esterna si conferma che il PTPCT, una volta adottato, è pubblicato sul sito *web* istituzionale dell'Autorità nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali", così come previsto dalla normativa vigente.

#### **5.3.1.4 La rotazione straordinaria del personale.**

L'istituto della rotazione c.d. straordinaria del personale è una misura generale di prevenzione della corruzione. L'art. 16, comma 1, lettera l-*quater*) del d.lgs. n. 165/2001 prevede, infatti, la rotazione "*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva*". Coerentemente con quanto auspicato dall'ANAC, si conferma, come già previsto nelle precedenti annualità, che il Segretario generale, qualora venisse a conoscenza di un avvio di procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva in capo a un dipendente dell'Autorità, provvederà all'assegnazione del medesimo dipendente ad altro ufficio, differente rispetto a quello in cui presta servizio.

#### **5.3.1.5 La rotazione ordinaria del personale.**

A seguito della prima significativa attuazione della misura di rotazione del personale dell'Autorità, avvenuta nel corso del 2018, in cui sono stati riallocati in uffici diversi rispetto a quelli di prima assegnazione funzionari già in servizio presso l'Autorità, in misura pari a quasi il 10% del personale complessivo in ruolo avente la medesima qualifica, nel corso degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 sono state effettuate ulteriori rotazioni di alcune unità di personale, sulla base delle specifiche competenze professionali ed esperienze maturate, con modalità tali da non compromettere la funzionalità e l'efficienza delle articolazioni organizzative dell'Autorità.

Negli anni 2025 e 2026, in esito all'immissione in servizio di un nuovo contingente di personale a tempo indeterminato a seguito dell'indizione di nuove procedure concorsuali, saranno pianificate ulteriori rotazioni di personale, con modalità tali da non compromettere la funzionalità e l'efficienza degli Uffici dell'Autorità, stante l'elevato grado di specializzazione che ne caratterizza le unità organizzative e le ridotte dimensioni della struttura.

#### **5.3.1.6 La formazione di commissioni e l'assegnazione agli uffici.**

Nel PNA 2019, come già evidenziato nei precedenti PTPCT, ANAC aveva ribadito alle pubbliche amministrazioni di prevedere la corretta applicazione delle disposizioni previste dall'art. 35-*bis* del d.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale<sup>7</sup> è fatto divieto: (i) di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; (ii) di essere assegnati agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; (iii) di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ai fini della corretta applicazione della norma sopra citata l'Autorità, a partire dal 2020, ha predisposto una specifica dichiarazione che è stata sottoposta – e sarà sottoposta anche per il triennio 2025-2027 – alla sottoscrizione dei dipendenti e/o dei soggetti ai quali ha conferito – o intenderà conferire – gli incarichi previsti dal citato art. 35-*bis* del d.lgs. n. 165/2001.

---

<sup>7</sup> Delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione.

### 5.3.1.7 La segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti (*whistleblowing*).

A partire dal 2019, a cura dell'Ufficio ICT, è stata resa disponibile nel portale intranet "*File sharing*", riservato ai dipendenti dell'Autorità, la procedura di raccolta delle segnalazioni provenienti dagli stessi, in riuso tramite ANAC, finalizzata ad assicurare riservatezza e tutela, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati identificativi del segnalante.

Successivamente, sempre a cura dell'Ufficio ICT, la sopra citata procedura è stata resa disponibile sul sito *web* istituzionale, a favore dei dipendenti dell'Autorità e dei lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi a favore della stessa Autorità.

In attuazione delle Linee guida in materia di *whistleblowing*, adottate dall'ANAC con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021, alla fine del 2022 l'Autorità ha adottato una *policy* recante la "*Procedura Whistleblowing per la segnalazione di illeciti e irregolarità*" per la ricezione e la gestione delle segnalazioni, con la definizione dei tempi e dei soggetti responsabili, il ruolo e i compiti dei diversi soggetti cui è consentito l'accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione, le modalità e i termini di conservazione dei dati, appropriate e proporzionate ai fini della procedura di *whistleblowing*.

Nell'attuale procedura, aggiornata nel mese di luglio 2023, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 recante l'"*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", sono state recepite le indicazioni del suddetto decreto, che ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme indirizzata a una maggiore tutela del *whistleblower*, al fine di incentivare quest'ultimo all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate nel decreto stesso. Ai sensi dell'art. 6 del citato decreto, solo al ricorrere di una delle condizioni ivi previste, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

Si segnala, ancora, che ANAC, il 7 novembre 2024, ha avviato una consultazione pubblica sullo schema di nuove Linee Guida in materia di *whistleblowing*, al fine di garantire un'applicazione uniforme ed efficace della normativa e supportare i soggetti tenuti a darne attuazione.

Lo schema integra e completa le Linee Guida approvate con la Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 sulla protezione dei *whistleblower*, con cui erano state fornite indicazioni sulla presentazione ad ANAC e sulla relativa gestione delle segnalazioni esterne, come previsto dal citato decreto legislativo n. 24/2023.

Le nuove Linee guida sono volte in particolare a fornire indicazioni sulle modalità di gestione dei canali interni, che - ha previsto lo stesso decreto legislativo - debbono essere approntati all'interno degli enti del settore pubblico e privato cui si applica la normativa *whistleblowing* per ricevere e gestire le segnalazioni, garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

A conclusione del procedimento avviato da ANAC, a seguito dell'eventuale adozione definitiva delle nuove Linee Guida, anche l'Autorità provvederà, eventualmente, ad aggiornare la propria *policy*. Si evidenzia, infine, che nel corso degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 non vi sono state segnalazioni di *whistleblowing*, pur dovendosi registrare un caso, nel 2024, di erroneo utilizzo dello strumento con conseguente archiviazione della segnalazione.

### **5.3.1.8 Le dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.**

Il d.lgs. n. 39/2013 ha introdotto una specifica disciplina in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi per le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti.

In particolare, in base a quanto richiesto dall'art. 20 del decreto sopra citato, tutti i Dirigenti dell'Autorità hanno sottoscritto apposita dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità ivi previste, impegnandosi altresì a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della medesima dichiarazione. Le dichiarazioni sono disponibili sul sito *web* istituzionale dell'Autorità, nella sezione "Amministrazione trasparente – Personale – Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice e Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)".

A seguito dell'approvazione, da parte dell'ANAC, della Delibera n. 833 del 3 agosto 2016, recante le "*Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*", a partire dal 2016 le dichiarazioni di cui sopra sono state integrate con l'elencazione sintetica, da parte del soggetto nominato, di tutti gli incarichi ricoperti negli ultimi cinque anni e con l'indicazione delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

Nel corso del 2024, in attuazione di quanto previsto dai precedenti PTPCT che hanno confermato la periodicità annuale delle dichiarazioni rese sull'insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità, sono state rese disponibili sul sito *web* istituzionale – sottosezione "Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)" della sezione "Amministrazione trasparente" – le dichiarazioni compilate e sottoscritte dai Dirigenti dell'Autorità con riferimento all'anno 2024.

Anche per il triennio 2025-2027 è confermata la periodicità annuale nella produzione delle suddette dichiarazioni, con l'obiettivo di effettuare, contestualmente, ulteriori verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai Dirigenti.

### **5.3.1.9 La disciplina della c.d. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*).**

Relativamente alla c.d. "incompatibilità successiva" (*pantouflage*) e in base alle indicazioni, formulate dall'ANAC nel PNA 2022 e riportate nell'introduzione del presente PTPCT, si evidenzia che, pur non essendo direttamente applicabile all'Autorità la disposizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, l'art. 2, comma 9, della l. n. 481/1995, prevede che "*Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti e i dirigenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza ...*".

Già nel PNA 2019 si evidenziava che la *ratio* del divieto di *pantouflage* era volta a garantire l'imparzialità delle decisioni pubbliche e in particolare a scoraggiare comportamenti impropri e non imparziali, fonti di possibili fenomeni corruttivi, da parte del dipendente che, nell'esercizio di poteri autoritativi e negoziali, "*potrebbe preconstituire situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro*".

In tal senso, il divieto è volto anche a "*ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti sullo svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione l'opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio*".

L'istituto mira, pertanto, "*ad evitare che determinate posizioni lavorative, subordinate o autonome, possano essere anche solo astrattamente fonti di possibili fenomeni corruttivi [...], limitando per un tempo ragionevole,*

secondo la scelta insindacabile del legislatore, l'autonomia negoziale del lavoratore dopo la cessazione del rapporto di lavoro" (Cons. Stato, Sez. V, n. 7411/2019).

Ciò premesso, a partire dall'anno 2023, in attuazione del PTPCT 2023-2025, si è ritenuto di inserire misure adeguate volte a prevenire tale fenomeno, a partire dall'introduzione di un'apposita disciplina nel Codice etico dell'Autorità, al fine di prevedere il dovere di sottoscrizione, prima della cessazione dal servizio o dall'incarico, di una dichiarazione con cui si assume un duplice impegno: da un lato di rispettare il divieto di *pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; dall'altro di trasmettere annualmente, nel biennio successivo alla cessazione dal servizio o dall'incarico, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti l'assenza di violazione del divieto, con l'impegno ad aggiornarla in caso di variazioni intervenute nel corso dell'anno di riferimento. In particolare, con Delibera n. 47/2023 del 9 marzo 2023, è stato introdotto nel Codice etico dell'Autorità l'art. 6 bis che prevede: i) in relazione all'ambito applicativo, che il divieto di *pantouflage* operi nei confronti dei componenti, dei dirigenti e, relativamente ai funzionari, ai soli di essi cui siano attribuite funzioni che prevedano l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, e che il divieto non operi nei confronti dei dirigenti e dei funzionari che abbiano svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni in Uffici di supporto; ii) l'introduzione, in esecuzione al PTPCT 2023-2025, dei sopra menzionati obblighi dichiarativi.

Ai fini della concreta applicazione di quanto sopra rappresentato, a partire dal 2023 gli uffici competenti hanno predisposto un modello standard di dichiarazione che è stata sottoposta – e sarà sottoposta anche per il triennio 2025-2027 – alla sottoscrizione dei dipendenti e/o dei soggetti rientranti nell'ambito del rispetto del divieto di *pantouflage*.

Da ultimo, si evidenzia che ANAC ha adottato, con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024, le Linee Guida in tema di c.d. divieto di *pantouflage*, con l'intento di fornire alle amministrazioni indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori attinenti al suddetto divieto, non esaminati nel PNA 2022. Ciò allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate nell'ambito del PNA 2022, orientando ancor meglio le amministrazioni e gli enti nella individuazione di misure di prevenzione del *pantouflage*. Pur trattandosi di Linee Guida applicabili alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. 165/2001, alle quali non appartengono le autorità amministrative indipendenti, esse potranno costituire un autorevole orientamento anche per la disciplina dell'istituto in Autorità. Per tale motivo, nel corso del 2025, il RPCT valuterà l'eventuale adeguamento del citato articolo 6 bis del Codice etico dell'Autorità, ove rilevante.

### **5.3.1.10 L'informatizzazione dei processi e l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti.**

Si conferma quanto già previsto nei precedenti PTPCT, ovvero che le informazioni sono un elemento strategico del patrimonio dell'Autorità e costituiscono una componente essenziale per adempiere con successo all'attività di regolazione e vigilanza a questa assegnata, al fine di ridurre il rischio di fenomeni corruttivi che interessino l'accesso indebito ai dati; tale patrimonio deve essere tutelato e gestito proporzionalmente al suo valore.

A seguito dell'entrata in esercizio e dell'implementazione, a partire dall'anno 2019, del nuovo sistema informativo integrato, comprensivo della parte documentale di *workflow* e di modalità standard di trattazione, fascicolazione e archiviazione dei documenti e del sistema di reportistica direzionale a mezzo di cruscotti utili per l'esercizio del monitoraggio dell'azione amministrativa presso tutte le unità organizzative dell'Autorità, e del successivo sviluppo, negli

anni 2022 e 2023, del *work-flow* denominato "Dossier per il Consiglio" che consente di monitorare l'attività di programmazione e verifica dello stato di avanzamento delle attività sottoposte alla trattazione da parte

del Consiglio dell’Autorità, nel corso del 2024 detto *work-flow* è stato implementato nell’ambito del sistema di valutazione delle *performance* del personale con qualifica dirigenziale, in quanto esso consente la registrazione delle informazioni dello specifico processo, tra le quali i termini procedurali, i precedenti atti e quelli di riferimento, i protocolli rilevanti, e la registrazione di tutti i passaggi del flusso documentale (ad es. collaborazioni tra uffici, verifica qualità giuridica, richieste di pareri, correlazione con AIR). I metadati acquisiti confluiscono nel “Cruscotto direzionale” che espone – a fini di controlli interni – l’avanzamento delle attività e l’andamento dei KPI previsti. Il sistema è visibile ai dirigenti e ai funzionari per le parti di propria competenza e agli organi di vertice.

Per quanto riguarda la protezione dei dati, considerando che la gestione e la garanzia della sicurezza è un processo in continua evoluzione ed è considerato obiettivo strategico per l’Autorità, si conferma quanto già rappresentato nel precedente PTPCT, ovvero che nel corso del biennio 2025-2026 è prevista l’adozione di una *policy* per la classificazione della riservatezza dei documenti.

A partire dal 2021, inoltre, l’Autorità ha realizzato un servizio ritenuto di grande valore aggiunto per *stakeholders* e cittadini-utenti dei trasporti, ovvero la messa *on-line* – nel rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza dei dati – del proprio Data Portal.

Il Data Portal nasce dalla volontà di raccontare ad un pubblico eterogeneo (cittadini, giornalisti e addetti/operatori del settore) sia un *drill down* sulle caratteristiche dei settori sia l’attività di regolazione svolta dall’Autorità nel corso degli anni.

Rendere disponibile a tutti il patrimonio informativo pubblico, oltre a soddisfare esigenze di trasparenza e *accountability*, significa fornire e mettere in relazione tra loro informazioni preziose per rispondere alle domande di cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche, perché i dati renderanno possibile abilitare scelte che creino valore per i singoli individui, per il mercato e per il territorio.

Il Data Portal, che nel 2021 conteneva una serie di *reports* che riprendevano i dati statistici relativi al servizio taxi, al settore ferroviario e alla tutela dei diritti dei passeggeri, a partire dal 2022 è stato progressivamente implementato con nuovi indicatori ed informazioni relativi ai diversi ambiti di intervento dell’Autorità, anche grazie all’istituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla manutenzione, verifica e aggiornamento del citato Data Portal.

Nel biennio 2025-2026 si prevede di introdurre una tecnologia dedicata al *Business process management*, valutando la possibilità di adottare uno strumento che consenta di disaccoppiare il sistema documentale (protocollo, contabilità e personale) dal sistema di *business process*, oggi inglobato nel sistema gestionale integrato. Ciò al fine di costruire una maggiore flessibilità nella gestione dei processi e una loro più semplice fruibilità e controllo da parte degli attori coinvolti. E’ prevista, inoltre, l’introduzione di una tecnologia digitale a supporto dell’attività di raccolta diretta, sistematizzazione e analisi dei dati di contabilità regolatoria, nonché di monitoraggio degli investimenti, in particolare per il settore autostradale e per i settori dei servizi di trasporto (TPL su strada, ferroviario regionale e nazionale e trasporto marittimo).

### 5.3.1.11 I Patti di integrità

Nel PNA 2019 l’ANAC ha ribadito che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell’art. 1, comma 17, della Legge, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse. A tal fine, le pubbliche amministrazioni inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. Anche nelle procedure di affidamento espletate dall’Autorità viene fatto sottoscrivere ai soggetti affidatari il Codice etico.

Si conferma che sono escluse le procedure altamente semplificate per le quali è previsto l'acquisto di beni e servizi sulla piattaforma Mepa.

### **5.3.2 Misure specifiche di prevenzione della corruzione.**

Le misure di prevenzione della corruzione specifiche sono quelle che riguardano, invece, i singoli processi e attività di competenza dell'Autorità:

- 1) la regolazione;
- 2) la vigilanza e le sanzioni;
- 3) il contenzioso;
- 4) il contributo per il funzionamento dell'Autorità;
- 5) la gestione del personale;
- 6) l'amministrazione e il funzionamento;
- 7) i contratti pubblici;
- 8) l'attività istituzionale.

Le specifiche misure di prevenzione del rischio di corruzione sono state individuate nell'ambito dei singoli processi/attività sopra individuati e sono riportate nell'Allegato 2, secondo l'elaborazione descritta nel paragrafo 5.3 del presente PTPCT.

### **5.4 Stesura del PTPCT.**

L'RPCT ha predisposto la proposta di PTPCT relativa al triennio 2025 – 2027, che è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dell'Autorità nella seduta del 19 dicembre 2024 e successivamente pubblicato sul sito *web* istituzionale fino al 10 gennaio 2025 per la relativa consultazione pubblica.

Nell'ambito della consultazione è pervenuto un unico contributo sull'Allegato 2, Processo 5 "Gestione del personale", Attività 10 "Trattamento economico del personale" presentato da un dipendente dell'Autorità. Nel contributo si richiede una misura specifica finalizzata a garantire una maggiore comprensione delle voci indicate nel cedolino stipendiale del singolo dipendente. Al riguardo, si ritiene di accogliere la suddetta osservazione prevedendo un maggiore dettaglio nella descrizione delle voci del cedolino. Tale misura sarà concretamente posta in essere già a partire dal 2025.